


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 dicembre 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 49.

Istituzione del nuovo comune di «Porto Viro» mediante fusione dei comuni di Contarina e Donada della provincia di Rovigo. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 50.

Provvedimenti per il sostegno dei soci fidejussori di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica Veneta, di cui al piano straordinario regionale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 51.

Validità delle graduatorie concorsuali attualmente aperte. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 52.

Proroga del rapporto di lavoro dei docenti assunti in base all'articolo 67 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e disposizioni sulle supplenze dei docenti Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 53.

Studio di fattibilità di un collegamento ferroviario Chioggia-Padova Pag. 5

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 54.

Modifica delle leggi regionali 27 gennaio 1993, n. 8, articolo 24; 28 gennaio 1992, n. 12, articolo 8; 6 marzo 1990, n. 18, articolo 72; 24 gennaio 1992, n. 7; 5 aprile 1993, n. 12, articolo 8; 7 aprile 1994, n. 18, articoli 3 e 7, 5 marzo 1985, n. 20, articolo 6, 30 dicembre 1993, n. 63, articoli 43 e 44. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 55.

Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 56.

Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 57.

Disposizioni urgenti relative alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» Pag. 23

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 58.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 59.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 30 settembre 1994, n. 60.

Delega alle Province delle funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale per trasporti e veicoli eccezionali Pag. 23

LEGGE REGIONALE 30 settembre 1994, n. 61.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 «Norme in materia di variazioni provinciali e comunali» Pag. 25

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1994, n. 36.

Statuto della Comunità Montana «Melandro» . . . Pag. 25

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1994, n. 37.

Statuto della Comunità Montana «Alto Agri» . . . Pag. 26

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 1º settembre 1994, n. 29.

Disposizioni attuative dell'articolo 38 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 12, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale per il triennio 1988-1990 . . . Pag. 26

LEGGE REGIONALE 1º settembre 1994, n. 30.

Intervento straordinario a favore degli eredi legittimi delle vittime campane della nave mercantile Lucina Pag. 26

LEGGE REGIONALE 1º settembre 1994, n. 31.

Nuovo Ordinamento delle Comunità Montane Pag. 27

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1994, n. 30.

Erogazione una tantum di contributi a favore delle Aziende di trasporto locale dell'Umbria per il rinnovo del contratto integrativo aziendale per il triennio 1991/1993 Pag. 30

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 31.

Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. Pag. 31

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1994, n. 32.

Norme transitorie di applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Pag. 32

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 49.

Istituzione del nuovo comune di «Porto Viro» mediante fusione dei comuni di Contarina e Donada della provincia di Rovigo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito, nella provincia di Rovigo, il comune di Porto Viro mediante la fusione dei comuni di Contarina e Donada.

2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita, il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Contarina.

3. Nello Statuto sono altresì assicurate, alla Comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

Art. 2.

Risultati della consultazione

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

	Comune di Contarina	Comune di Donada	Totale
elettori aventi diritto al voto	n. 6.922	n. 4.914	n. 11.836
votanti	n. 6.028	n. 4.353	n. 10.381
voti validamente espressi	n. 5.964	n. 4.317	n. 10.281
voti favorevoli	n. 5.384	n. 2.880	n. 8.264
voti contrari	n. 580	n. 1.437	n. 2.017

Art. 3.

Disposizioni finali e transitorie

1. Sino all'adozione da parte del Comune di Porto Viro delle determinazioni di competenza, continuano ad avere vigore, negli ambiti territoriali originari, i regolamenti e ogni altra disposizione di carattere generale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I rapporti conseguenti alla istituzione del Comune di Porto Viro sono definiti, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, dalla Provincia di Rovigo, con deliberazione della Giunta, sulla base in particolare del criterio, secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

3. In deroga al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, è concesso al Comune di Porto Viro il contributo straordinario di lire 300 milioni al fine di concorrere alle spese connesse al procedimento di fusione.

4. All'onere di cui al comma precedente, si fa fronte mediante utilizzo dei fondi già autorizzati, con legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994/1996, il capitolo 3474 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio.

Art. 4.

Applicazione della legge

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° gennaio 1995.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0919

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 50.

Provvedimenti per il sostegno dei soci fidejussori di cooperative incluse nella filiera agrozootecnica Veneta, di cui al piano straordinario regionale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di liberare la base sociale dagli oneri derivanti dalla mancata attuazione del Piano straordinario di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere a carico della Regione le garanzie concesse, prima dell'entrata in vigore della presente legge, da parte dei soci delle cooperative incluse nella filiera agro-zootecnica, individuata nel Piano a favore delle cooperative stesse e loro consorzi, previo accertamento dell'insolvenza e che non fruiscono degli analoghi benefici recati dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. Per la particolare funzione socio-ambientale svolta nelle zone montane dalle attività zootecniche minori, le provvidenze di cui al comma precedente sono estese, con le stesse modalità, ad organismi cooperativi del settore cunicolo.

3. I benefici di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti di spesa di cui all'articolo 2 dalla Giunta regionale, che provvede, altresì, a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per l'attuazione degli interventi.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificati in lire 36 miliardi per l'esercizio 1994, si provvede mediante riduzione di pari importo per competenza e per cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 84100 denominato «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale» dello stato di previsione

della spesa del bilancio per l'anno 1994 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 11490 denominato «Fondo regionale per il ripiano delle passività relative alle garanzie concesse dai soci di organismi associativi del Piano straordinario regionale previsto dall'articolo 1 della legge regionale 9 novembre 1993, n. 49», con lo stanziamento di lire 36 miliardi per competenza e per cassa.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0920

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 51.

Validità delle graduatorie concorsuali attualmente aperte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La validità delle graduatorie concorsuali sottoelencate, aperte alla data del 1° agosto 1994, è prorogata di un anno dalla scadenza delle singole graduatorie, per la copertura, fino al limite del 50 per cento, dei posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.L. 15 giugno 1994, n. 376:

concorso pubblico per 15 posti di Istruttore-assistente amministrativo;

concorso pubblico per 1 posto di Esecutore-addetto al sistema informativo presso il Consiglio regionale;

concorso pubblico per 5 posti di Funzionario tecnico forestale.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0921

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 52.

Proroga del rapporto di lavoro dei docenti assunti in base all'articolo 67 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e disposizioni sulle supplenze dei docenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni sugli attuali rapporti a tempo determinato per personale con funzioni di docenza

1. In sostituzione dell'applicazione dell'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, in connessione alla revisione del ruolo della formazione professionale, il rapporto di lavoro del personale assunto in tale settore in base all'articolo 67 «Progetti finalizzati» della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 in riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, viene rinnovato fino al 30 giugno 1996, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Sostituzioni di personale con funzioni di docenza

1. All'articolo 172 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 viene aggiunto il seguente articolo 172-bis:

«Articolo 172-bis.

1. Nel settore della formazione professionale, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 24 della legge n. 537/1993 e del comma 11-bis della medesima norma, introdotto dall'articolo 2 del D.L. 15 giugno 1994, n. 376, la Regione può procedere ad assunzioni di personale supplente, con rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo la vigente normativa statale e regionale, in sostituzione del personale con funzioni di docenza, di ruolo ed a tempo determinato, addetto ai corsi di formazione professionale approvati ed attivati presso i Centri di formazione professionale regionali, per le fattispecie di seguito indicate:

a) assenza superiore a 15 giornate lavorative consecutive, per malattia, aspettativa per motivi personali e per le altre fattispecie previste dalla normativa vigente;

b) maternità, per tutto il periodo di effettiva assenza dal servizio del titolare per astensione obbligatoria, facoltativa ed eventuale periodo congiunto ed ininterrotto di ferie;

c) dimissioni o cessazione dal servizio, sino alla conclusione delle attività programmate per l'anno formativo in corso.

2. In ciascuno dei casi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1, la sostituzione si protrarrà per tutto il periodo di effettiva assenza del titolare, in relazione alla durata delle attività concorsuali di riferimento e, comunque, non oltre la conclusione delle medesime.

3. I titoli ed i requisiti professionali richiesti per l'insegnamento nelle discipline o aree di riferimento, le procedure per la selezione dei candidati e per il conferimento della supplenza saranno definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, previo esame con le organizzazioni sindacali.

4. Nel caso di assenze non superiori a 15 giornate lavorative consecutive, la sostituzione verrà effettuata dal personale di ruolo o a tempo determinato in servizio, nei termini e con le modalità previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 172 della presente legge».

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato in lire 1.200 milioni per l'anno 1994, lire 2.400 milioni per l'anno 1995 e lire 1.200 milioni per l'anno 1996 si fa fronte mediante riduzione per pari importo dei fondi iscritti al capitolo 72040 «Attività di formazione professionale - finanziamento e contributi (legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10)» dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 e del bilancio pluriennale 1994-1996. Nei medesimi stati di previsione il capitolo 72060 «Stipendi, assegni ed oneri relativi al personale dei centri di formazione professionale della Regione, nonché spese per indennità di missione, rimborso spese di viaggio e lavoro straordinario (legge regionale 10 giugno 1991, n. 12)» è incrementato, per competenza e per cassa, di lire 1.200 milioni per l'anno 1994, di lire 2.400 milioni, per sola competenza, per l'anno 1995 e di lire 1.200 milioni, per sola competenza, per l'anno 1996.

Art. 4.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0922

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 53.

Studio di fattibilità di un collegamento ferroviario Chioggia-Padova.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'amministrazione provinciale di Padova è delegata a promuovere uno studio di fattibilità di un collegamento ferroviario Chioggia-Padova entro sei mesi dall'approvazione della presente legge con un finanziamento di lire 250 milioni. A tal fine l'amministrazione provinciale può avvalersi di organizzazioni che abbiano già svolto studi tecnico-economici sui traffici del bacino di utenza interessati.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di lire 250 milioni per l'anno 1994 derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento di cui al cap. 7012 «Spese per progettazione di nuove opere in materia di trasporti e di lavori pubblici (legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 e legge regionale 16 agosto 1984, n. 42) iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1994.

2. Nel medesimo stato di previsione è istituito il cap. 7026 denominato «Spese per lo studio di fattibilità di un collegamento ferroviario Chioggia-Padova», con lo stanziamento di lire 250 milioni per competenza e per cassa.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0923

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 54.

Modifica delle leggi regionali 27 gennaio 1993, n. 8, articolo 24; 28 gennaio 1992, n. 12, articolo 8; 6 marzo 1990, n. 18, articolo 72; 24 gennaio 1992, n. 7; 5 aprile 1993, n. 12, articolo 8; 7 aprile 1994, n. 18, articoli 3 e 7, 5 marzo 1985, n. 20, articolo 6, 30 dicembre 1993, n. 63, articoli 43 e 44.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per la redazione di strumenti urbanistici

1. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 24, della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 e di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12, sono fissati al 30 giugno 1995.

2. Entro il termine di cui al comma 1 i comuni assegnatari di contributi ai sensi delle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48, articolo 12; 2 aprile 1985, n. 30, articolo 15; 28 gennaio 1986, n. 5, articoli 6 e 7; 24 febbraio 1987, n. 6, articolo 5; 6 settembre 1988, n. 43, devono trasmettere, per la approvazione, lo strumento urbanistico per cui è stato concesso il finanziamento, a pena di decadenza del contributo stesso con obbligo di restituzione della parte erogata.

3. Nel caso di contributi concessi per la redazione di strumenti urbanistici attuativi va trasmesso lo strumento approvato.

Art. 2.

Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 «Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato».

1. All'articolo 72 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. Il termine di cui al comma 1, lettera a), può essere prorogato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di una circostanziata richiesta da parte dell'interessato, per periodo massimo di 18 mesi».

Art. 3.

Proroga degli effetti di validità della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 «Contributo annuale in conto capitale da concedersi al comune di Chioggia nel triennio 1991-1993 per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta».

1. Al fine di assicurare la salvaguardia delle condizioni di igiene e tutela della salute pubblica dai danni derivanti dall'inquinamento dell'acqua dei fiumi i Adige e Brenta, l'intervento regionale previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 è autorizzato anche per l'anno 1994.

2. La presentazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 deve avvenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Modificazioni ed integrazioni all'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 «Norme in materia di sport e tempo libero»

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12. è così sostituito:

«1. Per l'erogazione dei contributi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento e il miglioramento degli impianti sportivi e ricreativi di cui alla lettera h) e la realizzazione delle arce attrezzate di cui alla lettera i) dell'articolo 2, si applica quanto previsto agli articoli 15 e 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine i beneficiari devono presentare entro duecentoquaranta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

a) provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e di assunzione della spesa eccedente il contributo regionale concedibile, con indicazione del quadro economico di spesa;

b) parere favorevole del CONI».

2. All'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Quanto disposto al comma 1 del presente articolo si applica anche alle pratiche ammesse ai benefici previsti per l'esercizio finanziario 1993».

Art. 5.

Modificazioni ed integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 «Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni».

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è aggiunta la seguente lettera:

«c) costituzione di un Fondo di Garanzia per il sostegno di iniziative imprenditoriali di particolare rilievo per l'economia della provincia di Belluno, secondo i criteri indicati al comma 5 lettera c)».

2. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è così sostituito:

«5. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata una quota pari a 10 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 7, così destinata:

a) lire 6 miliardi per sostenere le iniziative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), mediante la concessione di contributi nella misura massima del 40 per cento degli investimenti ammissibili, al netto dell'Iva. La misura massima del contributo concedibile a ciascun soggetto è di lire 500 milioni e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà a norma dell'articolo 1523 del Codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

b) lire 3 miliardi per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo del settore dell'occhialeria destinati ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2;

c) lire 1 miliardo per costituire presso la Veneto Sviluppo S.p.a. il Fondo di Garanzia a sostegno delle iniziative di cui al comma 1, lettera c). La Veneto Sviluppo S.p.a. è autorizzata dal Comitato di cui all'articolo 4, comma 4, al rilascio di garanzie a sostegno del finanziamento richiesto, a valere sul Fondo di Garanzia di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo».

Art. 6.

Modificazioni all'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 «Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni».

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è così sostituito:

«1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 60 miliardi nel triennio 1994-1996 si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nella partita n. 8 del fondo globale per le spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo finanziato con assegnazioni statali di cui al capitolo 80251 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994, e pluriennale 1994-1996, per lire 30 miliardi relativamente all'anno 1994, 20 miliardi relativamente all'anno 1995 e 10 miliardi relativamente all'anno 1996».

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 è così sostituito:

«2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, e del bilancio pluriennale 1994-1996 è istituito il capitolo 20011 denominato «Interventi a favore di piccole e medie imprese industriali e artigianali e di imprese alberghiere ubicate nel territorio della provincia di Belluno (articolo 8, legge 9 gennaio 1991, n. 19, come modificato dalla legge 19 luglio 1993, n. 237)», con lo stanziamento di lire 30 miliardi per l'anno 1994, di lire 20 miliardi per l'anno 1995 e di lire 10 miliardi per l'anno 1996».

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 concernente «Intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie» come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 20.

1. L'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 20, è così sostituito:

«Art. 6 - Erogazione dei contributi.

1. L'erogazione dei contributi è disposta in unica soluzione con decreto del dirigente del dipartimento per i lavori pubblici sulla base del certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal Genio civile regionale competente per territorio.

2. La richiesta di erogazione del contributo dovrà essere presentata al dipartimento dei lavori pubblici, corredata del certificato di cui al comma precedente, entro trentasei mesi dalla data di approvazione del programma di riparto, pena la decadenza del contributo stesso.

3. I soggetti destinatari dei contributi che per oggettiva impossibilità, non sono in grado di presentare, nel termine di cui al secondo comma, la richiesta di erogazione del contributo e del certificato di cui al primo comma, possono presentare, entro il termine predetto motivata richiesta di deroga al termine stesso, per non oltre ventiquattro mesi, al dirigente del dipartimento per i lavori pubblici, il quale, riscontrata la sussistenza dell'impossibilità oggettiva, con proprio decreto concede la richiesta deroga, comunicando il provvedimento al dipartimento per le finanze, tributi e contabilità.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a tutti i soggetti che siano risultati beneficiari dei contributi previsti da un piano di riparto a partire dal 1° gennaio 1990».

Art. 8.

Modifiche alle disposizioni previste agli articoli 43 e 44 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia».

1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è ridotta della metà, nel limite minimo e massimo, sino al 31 dicembre 1994.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui all'articolo 44, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0924

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 55.

Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

Strumenti della programmazione

1. Le scelte di programmazione dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera si fondano sul piano sanitario nazionale, sul piano socio-sanitario regionale e sugli altri atti di programmazione adottati dalla Regione.

2. Le scelte di programmazione dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera si effettuano attraverso un insieme coordinato e congruente di piani, programmi e progetti.

3. I piani definiscono le finalità, gli indirizzi, gli obiettivi dell'attività dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera e individuano le azioni programmatiche conseguenti. I piani sono generali se si riferiscono alla globalità dell'attività dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera, oppure particolari se riguardano aspetti parziali di tale attività.

4. I programmi e i progetti sono strumenti attuativi dei piani e consistono in una o più azioni definite e collegate a specifici obiettivi. I progetti costituiscono un particolare tipo di programma assoggettato ad un approfondito dettaglio analitico ed operativo, in considerazione dei seguenti fattori:

- a) ampiezza delle interdipendenze fra gli interventi e fra le unità organizzative coinvolte;
- b) l'ammontare delle risorse richieste;
- c) la rilevanza degli obiettivi perseguiti.

Art. 2.

Efficacia degli strumenti della programmazione

1. I piani, i programmi e i progetti collegati all'attuazione del piano regionale socio-sanitario nonché i loro aggiornamenti sono approvati dal direttore generale e trasmessi entro dieci giorni alla Giunta regionale.

2. La gestione dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera deve svolgersi in coerenza con i contenuti dei piani, dei programmi e dei progetti.

Art. 3.

Piano generale

1. I documenti di piano devono comprendere almeno il piano generale. Tale piano ha durata e scadenza corrispondenti a quelle del piano socio-sanitario regionale.

2. Le finalità, gli indirizzi, gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni programmatiche indicate nel piano generale devono esplicitamente uniformarsi ai contenuti del piano socio-sanitario regionale e degli altri atti della programmazione regionale e tenere conto dei piani di zona approvati dal sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune o dalla conferenza dei sindaci. Le azioni programmatiche devono essere articolate almeno per anno e, in quest'ambito, distintamente per le fondamentali strutture dell'Unità locale socio-sanitaria quali ospedale o presidio ospedaliero, distretti, dipartimento di prevenzione, servizi generali, e dell'Azienda ospedaliera. Deve inoltre essere data separata evidenza ai servizi sociali.

3. Il piano generale deve essere adottato entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente.

4. Il piano generale è aggiornato annualmente entro il 31 dicembre in correlazione anche alla verifica dello stato di attuazione della programmazione.

5. Entro il 20 novembre di ogni anno il piano generale o i suoi aggiornamenti, unitamente al bilancio pluriennale di previsione, sono trasmessi al sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune, o alla rappresentanza della conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale che rimettono le proprie osservazioni all'Unità locale socio-sanitaria e all'Azienda ospedaliera, nonché alla Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 4.

Verifica dello stato di attuazione della programmazione

1. Per garantire con continuità la coerenza fra i contenuti degli strumenti della programmazione e le condizioni esterne ed interne all'Unità locale socio-sanitaria ed all'Azienda ospedaliera, viene attuata una sistematica verifica dello stato di attuazione della programmazione e vengono adottati i conseguenti aggiornamenti degli strumenti stessi.

2. A tale scopo, entro il 31 ottobre e con riferimento al 30 settembre dell'anno in corso deve essere redatto dal direttore generale un rapporto che illustri lo stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti secondo uno schema fornito dalla Giunta regionale.

3. Il rapporto sullo stato di attuazione della programmazione deve essere trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale.

TITOLO II FINANZIAMENTO

Art. 5.

Fonti di finanziamento delle Unità sanitarie socio-sanitarie

1. Le fonti di finanziamento delle Unità locali socio-sanitarie sono costituite da:

a) quote provenienti dalla ripartizione delle risorse regionali, tenuto conto della compensazione della mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni;

b) contributi e trasferimenti da amministrazioni statali, dalla Regione, dalle province, dai comuni, da altri enti del settore pubblico allargato, ivi comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;

c) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a privati, ivi compresi introiti derivanti dall'attività libero professionale, i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento, comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;

d) concorsi, recuperi e rimborsi spese, ivi comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai cittadini;

e) ricavi e rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;

f) risultati economici positivi;

g) speciali contributi della Regione per i fabbisogni derivanti da perdite non altrimenti ripianabili;

h) donazioni ed altri atti di liberalità.

2. L'Unità locale socio-sanitaria, per il finanziamento di investimenti e previa autorizzazione regionale di cui al comma 3, può inoltre contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito, di durata in ogni caso non superiore a dieci anni.

3. L'autorizzazione regionale alla contrazione dei mutui o all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al quindici per cento del valore costituito dalla somma consolidata regionale delle poste dei bilanci preventivi economici annuali delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere al netto della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione.

4. L'Unità locale socio-sanitaria può attivare anticipazioni bancarie con l'istituto di credito a cui è affidato il servizio di cassa nella misura massima di un dodicesimo dei crediti risultanti nello stato patrimoniale dell'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Art. 6.

Fonti di finanziamento delle Aziende ospedaliere

1. Le fonti di finanziamento delle aziende ospedaliere sono costituite da:

a) introiti derivanti dalle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 8 comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, d'ora in poi chiamato decreto legislativo di riordino, tenuto conto della quota versata a titolo di anticipazione;

b) contributi e trasferimenti da amministrazioni statali, dalla Regione, dalle province, dai comuni, da altri enti del settore pubblico allargato, ivi comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;

c) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche amministrazioni ed a privati, ivi compresi introiti derivanti dall'attività libero professionale, i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento, comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;

d) concorsi, recuperi e rimborsi spese, ivi comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai cittadini;

e) ricavi e rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;

f) risultati economici positivi;

g) donazioni ed altri atti di liberalità.

2. L'Azienda ospedaliera, per il finanziamento di investimenti e previa autorizzazione regionale di cui al comma 3, può inoltre contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito, di durata in ogni caso non superiore a dieci anni.

3. L'autorizzazione regionale alla contrazione dei mutui o all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al quindici per cento del valore costituito dalla somma consolidata regionale delle poste dei bilanci preventivi economici annuali delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere al netto della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione.

4. L'Azienda ospedaliera può attivare anticipazioni bancarie con l'istituto di credito a cui è affidato il servizio di cassa nella misura massima di un dodicesimo dei crediti risultanti nello stato patrimoniale dell'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Art. 7.

Finanziamento dei servizi socio assistenziali delegati dagli enti locali

1. Gli oneri per la realizzazione di servizi socio-assistenziali delegati dagli enti locali sono a totale carico di tali enti.

2. L'Unità locale socio-sanitaria allo scopo di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi socio-assistenziali delegati, deve stipulare con l'ente delegante una convenzione che:

a) stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti, quantità e modalità di svolgimento dei servizi da realizzare;

b) richiami gli estremi della delibera dell'ente locale delegante con la quale l'ente medesimo assume impegno definitivo per l'importo totale previsto dalla convenzione stessa;

c) impegni l'ente locale delegante a definite scadenze nei pagamenti.

Art. 8.

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera è affidato, con apposita convenzione, ad un istituto di credito che curerà i rapporti con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in riferimento alle disposizioni riguardanti la tesoreria unica.

2. Il direttore generale, con proprio atto, deve definire le specifiche modalità e procedure dei pagamenti dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera e individuare i soggetti autorizzati a disporre i pagamenti stessi.

Art. 9.

Reinvestimenti patrimoniali

1. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti di investimento finanziati con risorse provenienti dalla alienazione di beni patrimoniali, con legge di approvazione del bilancio regionale, è istituito un apposito fondo di rotazione per provvedere ad anticipazioni finanziarie a favore delle Unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, con l'obbligo di reintegro ad avvenuta acquisizione delle risorse ottenute dalle alienazioni medesime.

2. La Giunta regionale determina le procedure di anticipazione e di reintegro, che vanno concesse previa presentazione dell'atto dell'Unità locale socio-sanitaria o dell'Azienda ospedaliera con cui si individua il bene oggetto dell'alienazione.

TITOLO III
BILANCI DI PREVISIONE

Art. 10.

Bilancio pluriennale di previsione

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato con riferimento al piano generale e agli altri strumenti della programmazione adottati dall'Unità locale socio-sanitaria e dall'Azienda ospedaliera e ne rappresenta la traduzione in termini economici, finanziari e patrimoniali nell'arco temporale considerato.

2. Il bilancio pluriennale di previsione ha una durata corrispondente a quella del piano generale ed è annualmente aggiornato per scorrimento.

3. Il bilancio pluriennale di previsione è articolato nelle seguenti parti:

- a) parte economica;
- b) parte finanziaria;
- c) parte patrimoniale.

4. Il contenuto di ogni singola parte del bilancio pluriennale di previsione è articolato per anno e, nell'ambito di questo, rispetto alle fondamentali strutture dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera come indicate per il piano generale, con separata evidenza dei servizi sociali.

5. Il bilancio pluriennale di previsione è strutturato secondo lo schema obbligatorio fornito dalla Giunta regionale, in modo da consentire la rappresentazione degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali in analogia alla struttura e ai contenuti del bilancio economico preventivo e del budget generale. Il bilancio pluriennale di previsione è corredato da una relazione del direttore generale.

Art. 11.

Bilancio economico preventivo

1. Il bilancio economico preventivo dà dimostrazione, con maggior grado di analisi rispetto al bilancio pluriennale di previsione, del previsto risultato economico complessivo finale dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera per l'anno considerato e deve essere articolato in base alle fondamentali strutture dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera come indicate per il piano generale, con separata evidenza dei servizi sociali.

2. Il bilancio economico preventivo deve essere formulato secondo lo schema obbligatorio fornito dalla Giunta regionale ed è corredato da una relazione del direttore generale.

Art. 12.

Termine di approvazione dei bilanci di previsione

1. Il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo sono approvati dal direttore generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i documenti di bilancio si riferiscono e trasmessi entro dieci giorni alla Giunta regionale.

TITOLO IV

BUDGET

Art. 13.

Metodica di budget

1. Allo scopo di pervenire, su arco annuale e con sistematico riferimento alle scelte della programmazione, alla formulazione di articolate e puntuali previsioni relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori operativi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da compiere è obbligatoria l'adozione della metodica di budget.

2. La metodica di budget si sviluppa secondo una struttura che comprende:

- a) il documento di direttive;
- b) il budget generale;
- c) i budget delle strutture;
- d) i budget di centro di responsabilità.

Art. 14.

Documento di direttive

1. Il documento di direttive è formulato allo scopo di realizzare il raccordo sistematico tra gli strumenti della programmazione e i budget.

2. Il documento di direttive è elaborato dal direttore generale in aderenza ai contenuti e alle scelte dei piani, programmi e progetti adottati e indica obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri per la formulazione dei budget.

Art. 15.

Budget generale

1. Il budget generale riguarda l'intera attività dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera e si articola nelle seguenti parti:

- a) il budget economico, che indica in analisi le attività ed i costi; la rappresentazione dei costi deve consentire l'evidenza delle fondamentali classi di fattori operativi;
- b) il budget finanziario che indica in analisi i flussi di entrata e di spesa;
- c) il budget patrimoniale che indica in analisi le fonti di finanziamento e gli impieghi, in modo tale da consentire anche la separata evidenza della gestione corrente e della gestione degli investimenti.

2. Il budget generale costituisce allegato necessario del bilancio economico preventivo.

Art. 16.

I budget delle strutture

1. I budget delle strutture sono formulati con riguardo alle fondamentali strutture dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera come indicate per il piano generale.

2. I budget delle strutture sono articolati e strutturati in modo analogo al budget generale economico.

Art. 17.

Budget di centro di responsabilità

1. I budget di centro di responsabilità sono formulati con riguardo alle unità organizzative inserite nel piano dei centri di responsabilità.

2. I budget di centro di responsabilità sono articolati e strutturati in modo da consentire, in analogia ai budget delle fondamentali strutture, la rappresentazione degli aspetti economici, rendendo inoltre possibile l'attribuzione della responsabilità di gestione e di risultato mediante l'individuazione dei risultati da conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse assegnate.

Art. 18.

Approvazione dei budget

1. Il direttore generale entro lo stesso termine stabilito per l'approvazione dei bilanci di previsione approva il budget generale ed i connessi budget delle fondamentali strutture ed i budget di centro di responsabilità.

Art. 19.

Controllo periodico e revisione del budget

1. Il budget generale, i budget delle fondamentali strutture e i budget di centro di responsabilità sono sottoposti, con cadenza mensile ed entro venti giorni dalla scadenza del mese di riferimento, alla verifica dello stato di avanzamento con lo scopo di porre in evidenza, rispetto ai dati di budget, gli eventuali scostamenti già intervenuti e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione.

2. Entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre deve essere inviata alla Giunta regionale una relazione sullo stato di avanzamento del budget generale, che oltre a porre in evidenza gli scostamenti rispetto ai dati di budget e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione, opera una proiezione della situazione finanziaria e del risultato economico finale secondo uno schema fornito dalla Giunta regionale.

3. A seguito dei controlli periodici trimestrali, il direttore generale, qualora ne ravvisi l'opportunità e, in ogni caso, a fronte di situazioni di previsto squilibrio finanziario ed economico, procede alla revisione del budget generale.

4. Qualora dalle verifiche di cui al comma 1 emergessero elementi di possibile squilibrio finanziario ed economico, e in ogni caso, con riferimento alle relazioni trimestrali e alle revisioni del budget, il collegio dei revisori deve formulare una relazione con le proprie osservazioni da trasmettere alla Giunta regionale entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento mensile o trimestrale.

TITOLO V

PATRIMONIO

Art. 20.

Classificazione dei beni

1. I beni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria e all'Azienda ospedaliera sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.

2. Sono beni patrimoniali indisponibili i beni tali per speciale regime giuridico e i beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera.

3. I beni patrimoniali diversi da quelli indicati nel comma 2 rientrano nel patrimonio disponibile.

4. Il direttore generale provvede alla classificazione dei beni secondo le disposizioni dei commi precedenti in relazione all'effettiva utilizzazione dei beni stessi.

Art. 21.

Inventario generale del patrimonio

1. L'inventario generale del patrimonio deve redigersi con riferimento all'avvio dell'attività dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera e successivamente ogni anno. L'inventario deve contenere l'indicazione analitica e la valutazione delle attività e delle passività che compongono il patrimonio dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera.

2. L'inventario generale del patrimonio è predisposto secondo le prescrizioni del Codice civile.

TITOLO VI

CONTABILITÀ

Art. 22.

Contabilità economico-patrimoniale

1. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera adottano la contabilità economico-patrimoniale con lo scopo di determinare il risultato economico d'esercizio e il patrimonio di funzionamento.

2. La contabilità economico-patrimoniale rileva i valori relativi ai costi, ai ricavi e ai proventi imputabili alla competenza economica dell'esercizio e i connessi valori che misurano la consistenza e le variazioni degli elementi attivi e passivi del patrimonio.

3. Integrano la contabilità economico-patrimoniale le rilevazioni corrispondenti al sistema dei rischi, al sistema degli impegni e ai sistemi dei beni di terzi e dei beni presso terzi.

Art. 23.

Piano dei conti

1. I valori relativi ai costi, ai ricavi, ai proventi e ai componenti patrimoniali sono classificati in conti. Ogni conto deve raggruppare elementi omogenei in grado di rendere significative le singole classi di valori. L'insieme dei conti costituisce il piano dei conti.

2. I conti d'ordine relativi ai sistemi dei rischi, degli impegni, dei beni di terzi e dei beni presso terzi costituiscono parte integrante del piano dei conti.

3. Allo scopo di agevolare la diretta imputazione dei valori rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale alle fondamentali strutture dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera, come indicate per il piano generale, il piano dei conti è articolato in conti unici, sezionali e riepilogativi.

4. La rilevazione dei valori afferenti ai trasferimenti interni tra le strutture fondamentali dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera, come indicate per il piano generale, avviene mediante movimentazione di conti transitori.

5. Il piano dei conti è formulato in conformità allo schema obbligatorio fornito dalla Giunta regionale.

Art. 24.

Scritture contabili obbligatorie

1. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera devono tenere le seguenti scritture obbligatorie:

- a) libro giornale;
- b) libro degli inventari;
- c) libro degli atti del direttore generale;
- d) libro delle adunanze e dei verbali del collegio dei revisori.

2. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera devono altresì tenere le altre scritture contabili previste dalle leggi.

3. Con riguardo ai criteri, alle modalità di tenuta e di conservazione delle scritture obbligatorie di cui al comma 1 si applicano in quanto compatibili le disposizioni del Codice civile.

Art. 25.

Contabilità analitica

1. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera applicano la contabilità analitica con lo scopo di attuare, attraverso operazioni di classificazione, localizzazione e imputazione, raggruppamenti di valori economici articolati sulla base delle caratteristiche dei processi produttivi ed erogativi.

2. La contabilità analitica elabora i valori relativi ai costi di produzione e di erogazione, ai ricavi, ai proventi, ai prezzi interni con riferimento a individuati oggetti di rilevazione.

Gli oggetti di rilevazione sono rappresentati:

- a) dai centri di responsabilità;
- b) da specifiche aree di attività semplici o complesse;
- c) da beni, servizi e prestazioni destinati all'utenza esterna o da impiegare internamente all'Unità locale socio-sanitaria e all'Azienda ospedaliera.

3. I dati di base contabili ed extracontabili per l'alimentazione della contabilità analitica sono tratti dal sistema informativo dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera e in particolare dalla contabilità economico-patrimoniale, secondo indirizzi o programmi compatibili forniti dalla Giunta regionale.

TITOLO VII
BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 26.

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio deve rappresentare con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera. Il bilancio di esercizio deve essere articolato secondo le strutture fondamentali dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera, con separata evidenza dei servizi sociali.

2. Se, in casi eccezionali, i dati e le informazioni contenuti nel bilancio di esercizio, a norma degli articoli seguenti, non consentono in modo adeguato la rappresentazione veritiera e corretta o la rendono insufficiente, si devono fornire i dati e le informazioni alternativi o complementari nella nota integrativa. La nota integrativa deve illustrare l'influenza dei dati e delle informazioni alternativi o complementari sulle rappresentazioni del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria. I dati e le informazioni alternativi o complementari devono formare oggetto di un punto specifico della relazione del collegio dei revisori al bilancio di esercizio.

3. Il bilancio di esercizio è approvato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del collegio dei revisori. Nello stesso termine il bilancio di esercizio è trasmesso al sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune o alla rappresentanza della conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale.

Art. 27.

Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio

1. Nella redazione del bilancio di esercizio devono essere osservati i seguenti principi:

- a) la valutazione delle poste deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- b) si possono indicare esclusivamente i risultati economici positivi realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- c) si deve tener conto dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- d) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- e) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole poste devono essere valutati separatamente;
- f) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

2. La modificazione dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro è consentita in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria.

Art. 28.

Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio

1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori.

2. I beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato mensile.

3. I diritti e i valori mobiliari, quando non rientrano nelle immobilizzazioni, sono valutati al costo d'acquisto o, se incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa, alla quotazione media dell'ultimo trimestre.

4. Per la valutazione delle altre poste di bilancio si rinvia alle disposizioni del Codice civile in materia di criteri di valutazione.

5. Gli elementi patrimoniali che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i commi precedenti, devono essere iscritti a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

6. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'omogeneità, il consolidamento e la confrontabilità dei bilanci delle Unità locali socio-sanitarie, può emanare specifiche disposizioni in tema di criteri di valutazione.

7. Se speciali ragioni richiedono una deroga ai criteri di questo articolo, le singole deroghe devono essere indicate e giustificate nella nota integrativa e formare oggetto di un punto specifico della relazione del collegio dei revisori al bilancio di esercizio.

Art. 29.

Criteri di ammortamento

1. Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, strumentali all'esercizio dell'attività, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione.

2. Di norma le quote di ammortamento sono calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei avendo riguardo al normale periodo di deterioramento e consumo. Compete alla Giunta regionale individuare più specifiche categorie di beni omogenei e stabilire annualmente eventuali aumenti o diminuzioni dei coefficienti base di ammortamento.

3. Eventuali deroghe all'applicazione del criterio di cui al comma 2 devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e devono formare oggetto di un punto specifico della relazione del collegio dei revisori al bilancio di esercizio.

Art. 30.

Struttura del bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

2. Lo stato patrimoniale deve rappresentare le attività, le passività e il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio. Lo stato patrimoniale deve inoltre rappresentare i dati relativi al sistema dei rischi, al sistema degli impegni e ai sistemi dei beni di terzi e dei beni presso terzi.

3. Il conto economico deve rappresentare gli elementi positivi e negativi che incidono sul risultato economico d'esercizio, evidenziando tale risultato.

4. Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico le risultanze devono essere comparate con quella del bilancio economico preventivo e con quella corrispondente dell'esercizio precedente. Se le poste non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

5. La nota integrativa deve essere redatta in conformità ai contenuti disciplinati dal Codice civile.

6. La struttura e il contenuto del bilancio di esercizio devono essere conformi allo schema obbligatorio fornito dalla Giunta regionale.

7. Nel caso che lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale per la rappresentazione del bilancio di esercizio differisca da quello prescritto da norme dello Stato, l'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera procederanno obbligatoriamente alla riclassificazione del bilancio di esercizio secondo lo schema indicato da tali norme.

Art. 31.

Relazione sulla gestione

1. Il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione del direttore generale sulla situazione dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera che in particolare evidenzia:

a) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio economico preventivo;

b) una sintesi dei risultati della gestione, in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità, elaborata secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale.

2. Nel caso che il bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella relazione sulla gestione deve essere data separata evidenza all'analisi delle specifiche cause del risultato negativo.

Art. 32.

Risultati economici di esercizio

1. L'eventuale risultato economico positivo di esercizio è destinato in via prioritaria ad investimenti; può essere inoltre destinato all'incentivazione del personale legata ai risultati di budget o ad individuati progetti per il recupero di efficienza; altre destinazioni sono ammesse quando non alterino le prospettive condizioni di equilibrio della gestione. L'eventuale parte non destinata di tale risultato è accantonata in un fondo di riserva.

2. Nel caso di perdita, il direttore generale in accompagnamento al bilancio di esercizio deve formulare una separata proposta che indichi le modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio della situazione economica. Tale proposta dovrà essere accompagnata dalle osservazioni del collegio dei revisori e formare oggetto di deliberazione del direttore generale.

Art. 33.

Pubblicità del bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio, unitamente alla sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità contenuti nella relazione sulla gestione, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TITOLO VIII

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 34.

Controllo di gestione

1. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera applicano il controllo di gestione allo scopo di assicurare efficacia ed efficienza ai processi di acquisizione e di impiego delle risorse.

Art. 35.

La struttura organizzativa del controllo di gestione

1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita dall'insieme dei centri di responsabilità e dall'unità organizzativa preposta allo svolgimento del processo di controllo di gestione.

2. I centri di responsabilità corrispondono ad unità operative alle quali sono assegnate, mediante la metodica di budget, determinate risorse per lo svolgimento di specifiche attività volte all'ottenimento di individuati risultati.

3. Un'unità operativa è centro di responsabilità quando risponde alle seguenti caratteristiche:

a) omogeneità delle attività svolte;

b) significatività delle risorse impiegate;

c) esistenza di uno specifico responsabile di gestione e di risultato.

4. L'insieme dei centri di responsabilità costituisce il piano dei centri di responsabilità.

Art. 36.

Struttura tecnico-contabile del controllo di gestione

1. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informativi che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni per lo svolgimento del processo di controllo di gestione.

2. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione, oltre ad avvalersi dei dati e delle informazioni traibili dalla contabilità economico-patrimoniale, dalla contabilità analitica, dalla metodologia di budget e da altre parti del sistema informativo dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera, si fonda sulla rilevazione analitica degli scostamenti. La rilevazione analitica degli scostamenti avviene per confronto tra dati di budget e dati consuntivi con riguardo ai volumi delle risorse complessivamente assorbite, ai singoli fattori operativi impiegati e ai risultati ottenuti.

Art. 37.

Processo di controllo di gestione

1. Il processo di controllo di gestione è attivato dal direttore generale che provvede, su proposta del responsabile dell'unità di controllo di gestione e con appositi atti, a:

a) individuare il piano dei centri di responsabilità economica ed il responsabile di ciascun centro;

b) definire la struttura degli strumenti per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni;

c) disciplinare le fasi del processo di controllo, individuando i soggetti che devono partecipare a ciascuna di esse.

2. L'unità di controllo di gestione è preposta al processo di controllo di gestione e a tal fine:

a) raccoglie i dati di gestione utilizzando la struttura tecnico-contabile del controllo di gestione;

b) analizza i dati di gestione attraverso una serie di elaborazioni e di indicatori atti a valutare la significatività degli scostamenti, l'efficienza nell'impiego delle risorse e la produttività dei fattori operativi impiegati;

c) redige i periodici rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del budget;

d) redige il rapporto annuale finale che attua il sistematico confronto fra i dati di budget e di consuntivo, in modo tale da porre in evidenza anche gli scostamenti nei costi, nei risultati e nei rendimenti a livello sia di centri di responsabilità, sia delle fondamentali strutture dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera, come indicate per il piano generale.

3. Il rapporto annuale finale deve essere trasmesso alla Giunta regionale unitamente al bilancio di esercizio.

TITOLO IX

CONTROLLO REGIONALE

Art. 38.

Controllo regionale

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attività dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera mediante:

a) l'apposizione del visto di congruità di cui all'articolo 39;

b) la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;

c) la nomina di un commissario ad acta qualora il direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, all'adozione del piano generale e dei suoi aggiornamenti, del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio economico preventivo, del budget e delle sue revisioni, del bilancio di esercizio e della proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica che accompagna il bilancio di esercizio.

Art. 39.

Visto regionale di congruità

1. Prima di essere approvati sono trasmessi alla Giunta regionale per il visto di congruità:

a) il piano generale e i suoi aggiornamenti, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo e il budget generale, entro il 20 novembre di ogni anno;

b) la proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica entro lo stesso termine previsto per la trasmissione del bilancio di esercizio.

2. Le proposte relative ai documenti di cui al comma 1, formalizzate con atto del direttore generale, sono trasmesse entro dieci giorni alla Giunta regionale corredate dalle relazioni accompagnatorie prescritte per i documenti stessi.

TITOLO X

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 40.

Funzioni del collegio dei revisori

1. Al collegio dei revisori spettano funzioni di:

- a) vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;
- b) vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
- c) esame e valutazione del bilancio di esercizio.

Art. 41.

La vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile

1. Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche infrannuali:

- a) dell'applicazione delle norme della presente legge;
- b) della regolare tenuta dei libri;
- c) dell'affidabilità, della completezza e della correttezza delle procedure e delle scritture contabili;
- d) degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
- e) della regolarità formale dei singoli atti di gestione e di titoli di spesa.

2. Il collegio dei revisori deve inoltre accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verificare la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna.

3. Qualora per l'attività di verifica il collegio dei revisori utilizzi indagini campionarie, lo stesso deve adottare idonei criteri di campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e comunque garantire la rotazione delle poste campionate. La descrizione dei criteri adottati deve risultare dal libro delle adunanze dei verbali del collegio dei revisori.

Art. 42.

La vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale

1. Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale.

2. In particolare il collegio dei revisori:

a) formula al direttore generale un parere preventivo sui progetti di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico preventivo, di budget generale nonché sulle revisioni del budget generale. Il collegio può richiedere informazioni utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei bilanci di previsione e nei documenti di budget. Il collegio redige inoltre proprie relazioni sul bilancio pluriennale di previsione e sul bilancio economico preventivo; tali relazioni sono trasmesse alla Giunta regionale negli stessi termini stabiliti per la trasmissione dei documenti ai quali si riferiscono;

b) svolge i compiti previsti nell'ambito del controllo periodico della revisione del budget di cui all'articolo 19.

3. Il collegio dei revisori può formulare osservazioni e proposte al direttore generale affinché adottati tutti provvedimenti necessari a correggere gli andamenti negativi e a prevenire ulteriori squilibri ed esprime i pareri di competenza richiesti dal direttore generale.

Art. 43.

Esame e valutazione del bilancio di esercizio

1. Il collegio dei revisori formula al direttore generale un parere preventivo sul progetto di bilancio di esercizio nel quale esprime le proprie valutazioni e proposte con riguardo alla redazione del bilancio stesso.

2. Il collegio dei revisori con riferimento al bilancio di esercizio deve esaminare e valutare in apposita relazione:

a) l'andamento della gestione nel suo complesso ed i risultati conseguiti nell'esercizio, anche in rapporto al grado di realizzazione del budget;

b) l'affidabilità, la completezza e la correttezza nella tenuta della contabilità e la corrispondenza fra i dati del bilancio e le risultanze delle scritture contabili;

c) la coerenza e la corrispondenza dei contenuti del bilancio di esercizio ai principi e alle norme di cui agli articoli 27, 28 e 29.

Art. 44.

Espletamento delle funzioni e dei compiti del collegio dei revisori

1. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

2. Il collegio dei revisori può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento delle operazioni e su determinati atti di gestione.

3. Tutti i documenti e gli atti che devono essere sottoposti al collegio dei revisori per l'espressione di pareri e per la redazione delle relazioni previste dalla presente legge, devono essere trasmessi formalmente dal direttore generale al collegio stesso, onde consentire l'espletamento dei compiti del collegio stesso.

4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare sul libro delle adunanze e dei verbali del collegio dei revisori.

5. Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni e dei propri compiti, il collegio dei revisori venga a conoscenza dell'esistenza di gravi irregolarità nella gestione ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al direttore generale ed alla Giunta regionale.

6. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera pone a disposizione del collegio dei revisori un luogo idoneo per la custodia della documentazione inerente alle funzioni svolte dal collegio stesso.

TITOLO XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45.

Regime transitorio

1. Fino al 31 dicembre 1995 si applicano in via transitoria il bilancio e la contabilità finanziaria così come prescritti e normativamente ordinati dalla legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 «Norme di contabilità delle Unità sanitarie locali in attuazione dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833» e sue modificazioni. Oltre tale termine, la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto generale annuale per l'esercizio 1995.

2. Per l'anno 1995 i valori di riferimento per il ricorso alle forme di indebitamento e alle anticipazioni bancarie sono rispettivamente individuati:

a) nell'ammontare delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza ad esclusione della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente attribuita all'Unità locale socio-sanitaria e all'Azienda ospedaliera;

b) nell'ammontare delle entrate previste nel bilancio di competenza al netto delle partite di giro.

3. Il collegio dei revisori, durante il periodo di applicazione della contabilità finanziaria:

a) vigila sulla regolarità contabile della gestione finanziaria mediante verifiche periodiche della completezza e correttezza delle scritture contabili, nonché degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;

b) redige una relazione sui documenti di bilancio;

c) redige una relazione sul rendiconto generale annuale, attestando la corrispondenza fra i dati di consuntivo e le risultanze contabili.

4. Le relazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sono trasmesse alla Giunta regionale unitamente agli atti ai quali si riferiscono.

5. Tutti i rapporti di debito, di credito ed il fondo di cassa, risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994, facenti capo alle Unità locali socio-sanitarie poste in liquidazione, sono trasferiti alla Unità locale socio-sanitaria e all'Azienda ospedaliera di nuova costituzione, nel cui ambito territoriale è confluita la maggioranza degli assistiti.

6. Nel caso che le nuove Unità locali socio-sanitarie ricomprendano una parte minore degli ambiti territoriali delle Unità locali socio-sanitarie poste in liquidazione e nel caso di costituzione di Aziende ospedaliere e qualora ivi insistano strutture edilizie con contratti di appalto di lavoro in corso di esecuzione, le nuove Unità locali socio-sanitarie e le aziende ospedaliere subentrano nella prosecuzione dei medesimi contratti, acquisendo dalla Unità locale socio-sanitaria posta in liquidazione i relativi crediti e fondi di cassa.

7. L'istituto di credito, titolare del servizio di tesoreria nella Unità locale socio-sanitaria che presenta, tra quelle poste in liquidazione e ricomprese negli ambiti territoriali della nuova Unità locale socio-sanitaria, la più elevata consistenza di assistiti, assicura, per il solo anno 1995, il servizio di tesoreria della nuova Unità locale socio-sanitaria, con le medesime condizioni contrattuali, salvo il diritto di recesso. Gli altri contratti di tesoreria decadono dal 1° gennaio 1995.

8. Il servizio di tesoreria della nuova Azienda ospedaliera è assicurato dall'Istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Unità locale socio-sanitaria alla quale apparteneva l'ospedale costituito in azienda, con le medesime condizioni contrattuali, salvo il diritto di recesso.

Art. 46.

Adempimenti iniziali del direttore generale

1. Entro trenta giorni dalla data del suo insediamento, il direttore generale:

a) avvia, sulla base del piano conoscitivo redatto dal commissario liquidatore, le rilevazioni inventariali per la composizione dell'inventario generale del patrimonio;

b) adotta i documenti di bilancio previsti dalla legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 e successive modificazioni.

2. Nel periodo dedicato all'elaborazione dei documenti di bilancio e nelle more del controllo regionale, il direttore generale è autorizzato ad eseguire spese in ragione, per ciascun mese di gestione provvisoria, di un dodicesimo dell'importo complessivo dei trasferimenti stabiliti dalla Giunta regionale per l'anno 1995 in favore dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera. Maggiori spese rispetto al limite fissato possono essere effettuate solo in casi di comprovata necessità ed urgenza, qualora il loro rinvio costituisca grave pregiudizio per l'espletamento delle normali attività dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera.

3. Entro sessanta giorni dal suo insediamento, il direttore generale adotta il progetto per la realizzazione del nuovo assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo dell'Unità locale socio-sanitaria. Tale progetto deve contenere la precisa indicazione degli operatori coinvolti, delle azioni da compiere, delle risorse poste a disposizione e dei tempi previsti per il conseguimento dell'obiettivo. Il progetto è trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale ed al collegio dei revisori.

Art. 47.

Introduzione del nuovo assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il direttore generale deve dar conto alla Giunta regionale, con relazioni semestrali, della progressiva realizzazione del progetto per il nuovo assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo. Nel 1995 tali relazioni devono essere inoltrate entro il 30 luglio ed entro il 31 dicembre. Successivamente e fino al compimento del progetto, le relazioni semestrali sulla progressiva realizzazione sono inviate unitamente a quelle sullo stato di avanzamento del budget relative al secondo e all'ultimo trimestre.

2. Le relazioni semestrali sulla progressiva realizzazione del progetto sono accompagnate dalle osservazioni del collegio dei revisori.

Art. 48.

Corsi concorsi

1. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di realizzare il controllo di gestione, le Unità locali socio-sanitarie dispongono la modifica delle proprie dotazioni organiche con l'istituzione di posti di collaboratore coordinatore amministrativo nella misura di due posti per Unità locale socio-sanitaria.

2. I concorsi per l'accesso alla qualifica di cui al comma 1 possono essere espletati anche nella forma di corsi selettivi di reclutamento e formazione con prove finali, scritte ed orali, volti all'acquisizione della professionalità richiesta per il profilo professionale cui inerisce l'assunzione.

3. I Commissari straordinari delle Unità locali socio-sanitarie entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) affidano alla Regione l'effettuazione delle prove selettive per l'ammissione ai corsi che possono essere effettuate anche con sistemi automatizzati, la determinazione della durata, dei programmi e delle prove finali dei corsi stessi, nonché il numero dei candidati ammissibili e i titoli valutabili, secondo le normative contrattuali vigenti;

b) stabiliscono che ai candidati non appartenenti al ruolo amministrativo delle Unità locali socio-sanitarie che partecipano ai corsi stessi sia corrisposta una borsa di studio pari a metà di quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

4. La Regione attua quanto previsto dal presente articolo, avvalendosi del supporto di un istituto od un ente od una società, pubblici o privati, di sicuro affidamento per adeguata organizzazione ed esperienza.

5. I candidati che supereranno le prove finali opereranno, in ordine di graduatoria finale, per i posti di impiego individuati da ciascuna Unità locale socio-sanitaria che procederà all'adozione del provvedimento di assunzione.

Art. 49.

Valori degli elementi del patrimonio iniziale

1. La valorizzazione degli elementi compresi nel patrimonio iniziale alla data del 1° gennaio 1995, avviene con riferimento ai criteri di seguito indicati.

2. I beni immobili sono valutati secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in tema di imposta comunale sugli immobili, gli impianti e le immobilizzazioni immateriali al costo storico di acquisto o di produzione. Nel costo d'acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori.

3. I beni mobili sono valutati al costo storico di acquisto o di produzione idoneamente e analiticamente comprovato.

4. I beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre mesi.

5. I diritti e i valori mobiliari quando non rientrano nelle immobilizzazioni sono valutati al costo di acquisto, o, se incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa, alla quotazione media dell'ultimo trimestre.

6. Le posizioni attive e passive corrispondenti a posizioni di credito e di debito sono desunte e valorizzate in base alla contabilità finanziaria e ai dati del rendiconto generale annuale dell'esercizio 1994.

7. Deve essere inoltre accertata la consistenza di cassa con riferimento alla data del 1° gennaio 1995.

Art. 50.

Valutazione degli elementi patrimoniali per l'avvio della contabilità economico-patrimoniale

1. Con riferimento alla data del 31 dicembre 1995 si deve procedere alla valorizzazione degli elementi patrimoniali per la composizione dello stato patrimoniale iniziale e l'avvio della contabilità economico-patrimoniale.

2. Per gli elementi del patrimonio iniziale si applicano i criteri di cui al precedente articolo con le seguenti integrazioni:

a) il valore dei beni immobili, degli impianti e delle immobilizzazioni immateriali e dei beni mobili strumentali all'esercizio delle attività deve essere rettificato mediante ammortamento al fine di tener conto del periodo intercorso fra la data originaria di acquisizione e la data del 31 dicembre 1995. Il valore di rettifica è pari alla quota di ammortamento stabilita in relazione a ciascuna tipologia di beni omogenei da calcolare sulla scorta dei coefficienti base previsti dalla normativa fiscale vigente avendo riguardo al normale periodo di deperimento e consumo. Qualora il periodo intercorso fra la data di acquisizione del bene e la data del 31 dicembre 1995 risultasse maggiore o uguale al periodo completo di ammortamento come definito dall'applicazione del criterio accolto, il bene viene valorizzato per l'importo di lire una;

b) i beni del patrimonio privi di funzioni strumentali devono essere valorizzati sulla base del presunto valore di realizzo.

3. Gli altri elementi patrimoniali sono valutati e rettificati in base alle prescrizioni di cui agli articoli 28 e 29.

Art. 51.

Altri adempimenti dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera

1. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera sono tenute agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in ordine all'evidenziazione delle spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione.

Art. 52.

Attività contrattuale ed amministrativa del patrimonio

1. Fino all'emanazione di una organica disciplina regionale in materia di attività contrattuale e di amministrazione del patrimonio si applicano le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti.

2. L'articolo 57, comma 1, punto 8, della legge regionale 20 marzo 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«8) quando trattasi di contratti di importo non superiore a 200.000 unità di conto europee, IVA esclusa, con esclusione di artificiosi frazionamenti o ripetizioni di forniture, lavori e servizi».

Art. 53.

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

a) articolo 73 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 18, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 8 maggio 1985, n. 56;

b) legge regionale 3 maggio 1983, n. 21;

c) articolo 17 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21;

d) articolo 7 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8;

e) articolo 7 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39.

2. Con decorrenza 1° gennaio 1996 sono altresì abrogati gli articoli da 1 a 49 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 18, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 8 maggio 1985, n. 56.

Art. 54.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0925

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 56.

Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ ED OGGETTO DELLA LEGGE

Art. 1.

Finalità ed oggetto della legge

1. La Regione del Veneto assicura ai cittadini i migliori livelli uniformi di assistenza sanitaria in ambito territoriale regionale in rapporto alle risorse a disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riordina il servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, d'ora in poi denominato decreto legislativo di riordino. In particolare:

a) definisce il quadro istituzionale del Servizio sanitario regionale;

b) individua, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo di riordino, le Unità locali socio-sanitarie, definendone gli ambiti territoriali;

c) individua gli ospedali da costituire in Azienda ospedaliera;

d) disciplina le principali modalità organizzative e di funzionamento delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere.

TITOLO II

ASPETTI ISTITUZIONALI E DI ORDINAMENTO

Capo I

ASSETTO ISTITUZIONALE

Art. 2.

Compiti della Regione

1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, controllo nonché di coordinamento nei confronti delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere.

2. La Regione disciplina le modalità dei rapporti fra Unità locali socio-sanitarie, Aziende ospedaliere, istituzioni sanitarie a gestione pubblica e privata e professionisti convenzionati, attraverso gli strumenti ed i vincoli della programmazione regionale. Tali rapporti sono fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulle modalità di pagamento a prestazione e sul sistema di verifica e revisione di qualità.

3. La Giunta regionale vigila sul rispetto delle disposizioni impartite in materia di requisiti minimi e di classificazione delle strutture erogatrici, sul grado di soddisfacimento dei diritti dei cittadini e verifica il raggiungimento dei risultati quantitativi e qualitativi prefissati dal piano socio-sanitario regionale.

4. La Giunta regionale, avvalendosi delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere, adotta la proposta di piano socio-sanitario e la trasmette:

a) agli organismi rappresentativi dei comuni, delle comunità montane, alle province ed alle università che formulano le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della proposta;

b) alle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori sanitari, alle sezioni provinciali della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, al consiglio regionale dei sanitari di cui all'articolo 19, agli organismi di volontariato e di privato sociale ed alle associazioni di tutela dei diritti dei cittadini che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

5. La Giunta regionale trasmette il piano socio sanitario adottato con le osservazioni e le proprie controdeduzioni al Consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 3.

Unità locale socio-sanitaria e Azienda ospedaliera

1. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera assicurano ai cittadini le prestazioni previste nei livelli uniformi di assistenza stabiliti dal piano socio-sanitario regionale nel rispetto del piano sanitario nazionale, avvalendosi delle proprie strutture o di quelle previste all'articolo 2 comma 2.

2. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo di riordino esercitano l'autonomia aziendale nell'ambito della programmazione regionale socio-sanitaria, delle norme della presente legge e della legge regionale di contabilità delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere.

3. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal piano socio-sanitario regionale e tenuto conto delle linee di indirizzo espresse dalla rappresentanza della conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale o dal sindaco qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune, elabora il piano generale attuativo triennale.

4. Il piano generale attuativo triennale dell'Unità locale socio-sanitaria recepisce il piano di zona di cui all'articolo 8 comma 2.

Art. 4.

Università

1. Le università contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione del piano socio-sanitario regionale le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a).

2. La Regione e le università stipulano specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino:

a) per regolamentare, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, l'apporto delle facoltà di medicina alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale;

b) per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione al fine di soddisfare le specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi per l'accesso ai ruoli dirigenziali del servizio sanitario nazionale;

c) per regolamentare l'espletamento dei corsi di formazione di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. I protocolli d'intesa di cui al comma 2 lettera a) sono approvati dal Consiglio regionale, quelli di cui alle lettere b) e c) sono approvati dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Comuni

1. I comuni partecipano, nelle forme previste dalla presente legge, al processo di programmazione socio-sanitaria regionale.

2. Qualora l'ambito territoriale di una Unità locale socio-sanitaria comprenda più comuni o circoscrizioni, si costituisce la conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale.

3. La conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale adotta apposito regolamento per disciplinare lo svolgimento della propria attività, nonché della rappresentanza di cui all'articolo 3 comma 14 del decreto legislativo di riordino.

4. La conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale nel disciplinare la rappresentanza di cui al comma 3 deve tener conto almeno dei seguenti criteri:

a) rappresentatività dei comuni per densità demografica;

b) collocazione dei comuni all'interno dei distretti socio-sanitari. Di norma nella rappresentanza non può essere presente più di un comune per ogni distretto.

5. Per la prima costituzione della conferenza dei sindaci e della rappresentanza, la Giunta regionale provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a individuare le modalità di convocazione e di primo funzionamento.

6. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni del sindaco, qualora l'ambito territoriale dall'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del Comune, o della rappresentanza della conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale, di cui al presente articolo, sono a carico dei comuni interessati.

7. Spetta al sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune, o alla rappresentanza della conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale, in ordine alle rispettive Unità locali socio-sanitarie di riferimento:

a) formulare le osservazioni sulla proposta di piano socio-sanitario regionale con le modalità di cui all'articolo 2 comma 4;

b) provvedere alla definizione, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività dell'Unità locale socio-sanitaria;

c) provvedere alla elaborazione dei piani di zona dei servizi sociali di cui all'articolo 8, comma 2;

d) esaminare il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio;

e) verificare l'andamento generale dell'attività dell'Unità locale socio-sanitaria e trasmettere le proprie valutazioni e proposte all'Unità locale socio-sanitaria ed alla Regione.

8. Gli organi dell'Unità locale socio-sanitaria sono tenuti a rendere disponibili al sindaco, qualora l'ambito territoriale della Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune, o alla rappresentanza della conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriali i dati informativi necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo e a rispondere motivatamente alle proposte di cui alla lettera e) del comma 7.

Capo II

PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

Art. 6.

Strumenti della programmazione socio-sanitaria

1. La programmazione socio-sanitaria regionale si realizza con il piano socio-sanitario regionale approvato dal Consiglio regionale.

2. Il piano socio-sanitario regionale:

a) definisce gli obiettivi del processo di programmazione regionale e gli standards dei servizi garantendo equità di accesso e di trattamento dei cittadini sul territorio regionale;

b) si articola in programmi di intervento di area specifica a tutela della salute ed in piani settoriali che attuano gli obiettivi previsti dal piano socio-sanitario regionale per periodi non superiori al triennio.

3. Sono strumenti attuativi della programmazione socio-sanitaria approvati dalle Unità locali socio-sanitarie e dalle aziende ospedaliere e sottoposti a parere di congruità di cui alla legge di contabilità delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere:

a) i piani generali triennali delle Unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, nonché i loro aggiornamenti annuali;

b) i singoli programmi d'intervento e i piani settoriali.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione di verifica e valutazione dell'attuazione del piano socio-sanitario regionale dell'andamento della spesa sociale e sanitaria, dello stato sanitario della popolazione e dell'attività dei servizi e presidi della Regione che evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi.

Art. 7.

Azioni strumentali della programmazione

1. Le azioni strumentali definiscono le condizioni essenziali per l'efficacia e l'efficienza del processo di programmazione socio-sanitaria regionale.

2. Sono azioni strumentali della programmazione:

a) lo sviluppo del sistema informativo e la definizione di un sistema di indicatori finalizzato al controllo di qualità;

b) lo sviluppo dell'osservazione epidemiologica;

c) la conduzione di sperimentazioni gestionali.

3. Il sistema informativo socio-sanitario è l'insieme coordinato di strutture, strumenti e procedure comparibili finalizzate all'acquisizione, elaborazione, produzione e diffusione delle informazioni utili per l'esercizio delle funzioni di programmazione, attuazione e controllo.

4. Il sistema informativo socio-sanitario si articola in due aree:

a) area del sistema informativo di governo finalizzata alla programmazione ed al controllo di gestione;

b) area del sistema informativo di gestione finalizzata all'organizzazione ed allo sviluppo tecnologico del sistema stesso.

5. L'osservatorio epidemiologico regionale ha il compito di organizzare, integrare e completare la rete di osservazione epidemiologica regionale. A tal fine dirige o coordina le unità di rilevazione epidemiologica operanti nelle strutture del servizio sanitario regionale e può attivare forme di collaborazione con enti ed istituti di ricerca.

6. Il controllo di qualità è organizzato a livello regionale, di azienda e di singola unità operativa, al fine di migliorare i servizi resi ai cittadini e l'organizzazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo di riordino. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento un sistema di indicatori di struttura, di procedura e di risultato anche ai fini dell'accreditamento di cui al decreto legislativo di riordino.

7. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera forniscono alla Giunta regionale tutti gli indicatori di sintesi funzionali per l'attività di controllo che la Regione svolge ai sensi dell'articolo 2 comma 1 attraverso il sistema informativo.

8. La Giunta regionale ha la facoltà di promuovere o autorizzare sperimentazioni gestionali ed organizzative, per la realizzazione di più efficienti modelli di gestione per l'uso delle risorse finalizzate a raggiungere gli obiettivi prefissati nell'organizzazione dell'assistenza socio-sanitaria.

9. Le azioni strumentali sono realizzate mediante progetti attuativi approvati dalla Giunta regionale.

Capo III

INTEGRAZIONE TRA SERVIZI SANITARI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 8.

Delega dei servizi socio-assistenziali e piani di zona dei servizi sociali

1. La Regione persegue l'integrazione delle politiche sanitarie e sociali e promuove la delega della gestione dei servizi sociali da parte dei comuni alle Unità locali socio-sanitarie, anche prevedendo specifici finanziamenti, con le modalità definite dal piano regionale socio-sanitario.

2. La Regione persegue altresì l'integrazione delle attività svolte da soggetti pubblici e privati sia all'interno del comune sia a livello intercomunale in ambiti territoriali corrispondenti a quelli definiti per le nuove Unità locali socio-sanitarie. Il principale strumento di integrazione, per tale finalità, è rappresentato dai piani di zona dei servizi sociali che vengono elaborati ed approvati dal sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune o dalla conferenza dei sindaci, con le modalità previste dal piano socio-sanitario regionale.

Capo IV

ORDINAMENTO

Art. 9.

Ambiti territoriali delle Unità locali socio-sanitarie ed individuazione delle Aziende ospedaliere

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo di riordino e dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39, e sulla base dei parametri relativi alla popolazione, al territorio, ai trasporti e comunicazioni viarie e alla mobilità sanitaria, e all'equilibrio tecnico-finanziario, la Regione definisce gli ambiti territoriali delle Unità locali socio-sanitarie così come individuati dall'allegato A) che costituisce parte integrante della presente legge.

2. La Regione individua quali ospedali da costituire in azienda gli ospedali di Padova e Verona su cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina secondo quanto previsto dall'allegato B) che costituisce parte integrante della presente legge.

3. Per garantire la più efficace rispondenza ai criteri della programmazione socio-sanitaria regionale, la Regione con l'approvazione del piano socio-sanitario regionale che sostituirà quello approvato con la legge regionale 20 luglio 1989, n. 21, provvede alla verifica ed alle eventuali modifiche degli ambiti territoriali delle Unità locali socio-sanitarie e del loro numero, nonché alla eventuale nuova individuazione di aziende ospedaliere.

4. L'azienda ospedaliera si organizza sulla base dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 agosto 1993, n. 39.

Art. 10.

Organi dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera

1. Sono organi dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera il direttore generale e il collegio dei revisori.
2. Il direttore generale è nominato con le modalità di cui all'articolo 13 ed esercita le funzioni ivi previste.
3. Il collegio dei revisori è nominato dal direttore generale. Al collegio si applicano le norme di cui al decreto legislativo di riordino.
4. Spettano al collegio dei revisori le funzioni previste dalla legge regionale di contabilità sanitaria.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, tutti gli atti adottati dal direttore generale sono trasmessi al collegio dei revisori all'atto della loro pubblicazione nell'albo dell'azienda. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto, il collegio dei revisori trasmette al direttore generale gli eventuali rilievi.

Capo V

PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 11.

Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini

1. La Regione del Veneto assicura e garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari.
2. Presso ogni Unità locale socio-sanitaria e ogni Azienda ospedaliera è istituito, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, l'ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico con il compito tra l'altro di:
 - a) fornire le informazioni utili sulle prestazioni e le modalità di accesso ai servizi;
 - b) raccogliere ed elaborare proposte per migliorare gli aspetti organizzativi e logistici dei servizi.
3. Il direttore generale dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera, anche sulla base dell'attività svolta dall'ufficio di cui al comma 2 determina, sentiti gli organismi di volontariato e le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, le modalità ed i tempi di raccolta e valutazione delle loro osservazioni in merito alla gestione dei servizi e all'erogazione delle prestazioni.
4. Il direttore generale dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera convoca, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi per verificare l'andamento dei servizi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo di riordino.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive per disciplinare le modalità di presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della conferenza dei servizi di cui al comma 4.

TITOLO III

ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI FUNZIONAMENTO

Capo I

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 12.

Criteri di organizzazione

1. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera devono essere organizzate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) a ciascuna struttura e unità operativa sono assegnati compiti, obiettivi quantitativi e qualitativi e strumenti coerenti fra loro e rispondenti a logiche di organicità;
 - b) ciascuna struttura e unità operativa ha un unico responsabile, dal quale dipendono tutti gli operatori ad essa assegnati;

c) ciascuna struttura e unità operativa costituisce un centro di attività e di costo con un proprio budget. Il responsabile della struttura o unità operativa risponde del raggiungimento degli obiettivi nel rispetto del budget assegnato;

d) ciascuna struttura o unità operativa, benché autonoma, deve attuare procedure per un'azione coordinata.

Art. 13.

Direttore generale dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale sentito il Consiglio regionale ai sensi della normativa vigente.
2. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera nella quale insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia è nominato d'intesa con il rettore della rispettiva università.
3. Al direttore generale spettano tutte le funzioni di gestione complessiva e la rappresentanza generale della stessa. È responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dalla Giunta regionale nonché della corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione dell'azienda.
4. Al direttore generale spetta la valorizzazione e la più efficace gestione delle risorse umane. A tal fine promuove le azioni formative più opportune, si dota delle strutture necessarie, nomina e con provvedimento motivato revoca il dirigente del personale.
5. Il direttore generale per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3 si avvale dell'unità controllo di gestione.
6. Il direttore generale nomina, e con provvedimento motivato può sospendere o dichiarare decaduto, il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali.
7. Il direttore generale, fatta salva la normativa vigente, affida, e con provvedimento motivato revoca, la direzione delle strutture del distretto, del dipartimento di prevenzione, dell'ospedale nonché delle unità operative.
8. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, risolve il contratto del direttore generale dichiarandone la decadenza e provvede alla sua sostituzione nei casi previsti dal decreto legislativo di riordino.

Art. 14.

Direttore sanitario

1. Il direttore sanitario è nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino e risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati.
2. Il direttore sanitario coadiuva il direttore generale nella gestione dell'Unità locale socio-sanitaria fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle strutture dell'Unità locale socio-sanitaria, con riferimento agli aspetti organizzativi e igienico-sanitari e ai programmi di intervento di area specifica a tutela della salute. Fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell'Azienda ed il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. Garantisce l'integrazione fra le attività ambulatoriali ospedaliere e territoriali.
3. Il direttore sanitario nello svolgimento della funzione di coordinamento delle strutture dell'Unità locale socio-sanitaria e di garanzia dell'integrazione fra le stesse, anche attraverso la predisposizione di appositi protocolli, si avvale dei referenti di cui all'articolo 17. Il direttore sanitario si avvale inoltre di responsabili per la gestione unitaria del servizio infermieristico, eventualmente articolato nelle strutture operative, e dell'attività di medicina territoriale, specialistica e farmaceutica.

Art. 15.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino e, risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati.

2. Il direttore amministrativo coadiuva il direttore generale nella gestione dell'Unità locale socio-sanitaria, fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle strutture dell'Unità locale socio-sanitaria, con riferimento agli aspetti gestionali amministrativi avvalendosi dei dirigenti di cui all'articolo 21. Fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell'azienda ed il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.

Art. 16.

Direttore dei servizi sociali

1. Il coordinatore dei servizi sociali assume la denominazione di direttore dei servizi sociali.

2. Il direttore dei servizi sociali è nominato dal direttore generale con provvedimento motivato, sentito il sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune o la rappresentanza della conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni territoriali di riferimento. Egli è un laureato che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione in enti o strutture sociali o socio-assistenziali o socio-sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. Risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati. Al direttore dei servizi sociali si applica in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla presente legge per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo.

3. Il direttore dei servizi sociali coadiuva il direttore generale nella gestione dell'Unità locale socio-sanitaria, fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle strutture dell'Unità locale socio-sanitaria, con riferimento agli aspetti organizzativi dei servizi sociali e socio-sanitari e dei programmi di intervento di area specifica a tutela della salute avvalendosi dei referenti di cui all'articolo 17. Fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell'azienda ed il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni.

Art. 17.

Programmi di intervento di area specifica a tutela della salute e piani settoriali

1. Il direttore generale dell'Unità locale socio-sanitaria, su proposta congiunta del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali nomina, scegliendoli fra il personale dell'Unità locale socio-sanitaria avente qualifica dirigenziale fatte salve le norme sulla mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, i referenti dei seguenti programmi di intervento di area specifica a tutela della salute:

- a) materno-infantile e età evolutiva;
- b) anziani;
- c) tossicodipendenze e alcolismo;
- d) salute mentale;
- e) handicap.

2. Il direttore generale ha facoltà di nominare, con le modalità di cui al comma 1, i referenti dei piani settoriali che si rendano necessari per l'attuazione di specifici indirizzi della programmazione regionale o su particolari materie che richiedono uno specifico coordinamento delle strutture dell'Unità locale socio-sanitaria regionali.

3. I referenti dei programmi di intervento di area specifica a tutela della salute e dei piani settoriali di cui ai commi 1 e 2 coadiuvano il direttore sanitario e il direttore dei servizi sociali.

4. Il direttore generale disciplina le forme e le modalità di coordinamento tra i referenti di cui al presente articolo ed i responsabili dei distretti socio-sanitari.

Art. 18.

Consiglio dei sanitari

1. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria. È presieduto dal direttore sanitario. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3 comma 12 e 4 comma 1 del decreto legislativo di riordino, è comunque assicurato un equilibrato rapporto tra le varie componenti professionali dell'Unità locale socio-sanitaria o dell'Azienda ospedaliera.

2. Nella composizione del consiglio dei sanitari dell'Azienda ospedaliera in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse.

3. Il consiglio dei sanitari fornisce i pareri di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo di riordino. Il parere deve essere reso nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 19.

Consiglio regionale dei sanitari

1. È istituito il Consiglio regionale dei sanitari, organismo elettivo composto da un rappresentante per ciascuna delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere, integrato fino ad un massimo di 10 componenti, da una rappresentanza di nomina regionale che garantisca la presenza di tutte le categorie professionali.

2. Il Consiglio regionale dei sanitari è presieduto dall'Assessore regionale alla Sanità o da un suo delegato.

3. Il Consiglio regionale dei sanitari esprime parere sulla proposta di piano socio-sanitario regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).

Art. 20.

Unità controllo di gestione

1. L'unità controllo di gestione, nominata dal direttore generale, opera alle dirette dipendenze del direttore generale e svolge la sua attività con i singoli direttori per le materie di rispettiva competenza.

2. L'unità controllo di gestione applica la metodica di budget al fine di garantire efficacia ed efficienza ai processi di acquisizione e di impiego delle risorse e concretizzare il principio di responsabilità economica.

Art. 21.

Servizi amministrativi

1. Ciascuna Unità locale socio-sanitaria o Azienda ospedaliera definisce l'assetto dei servizi amministrativi nonché tecnici e professionali cui è demandata, per quanto di propria competenza, l'acquisizione, l'organizzazione e la gestione delle risorse umane, informative, finanziarie, patrimoniali e materiali.

2. A ciascun servizio è preposto un responsabile nominato dal direttore generale su proposta del direttore amministrativo scelto tra il personale dell'azienda avente qualifica dirigenziale a norma di quanto previsto dagli articoli 19 e 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche.

3. Al responsabile di ciascun servizio compete la gestione del budget, nonché la direzione degli operatori assegnati ai fini del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi prefissati.

Capo II

STRUTTURE OPERATIVE SANITARIE E SOCIALI

Art. 22.

Distretto socio-sanitario

1. Il distretto è la struttura tecnico-funzionale mediante la quale l'Unità locale socio-sanitaria assicura una risposta coordinata e continuativa ai bisogni della popolazione.

2. Il distretto è centro di riferimento dei cittadini per tutti i servizi dell'Unità locale socio-sanitaria, nonché polo unificante dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali a livello territoriale.

3. Il direttore generale dell'Unità locale socio-sanitaria, sentiti il sindaco, o la conferenza dei sindaci e d'intesa con la Giunta regionale, articola il territorio della propria azienda in distretti, sulla base, di norma, dei seguenti criteri:

a) corrispondenza dell'area distrettuale a una popolazione di almeno cinquantamila abitanti;

b) coincidenza dell'area distrettuale con quella complessiva di una o più circoscrizioni comunali, o uno o più comuni.

4. È consentito derogare, con espressa motivazione, al numero minimo degli abitanti previsti nel distretto intercomunale per particolari situazioni identificabili con zone montane, rurali o insulari con particolare dispersione della popolazione sul territorio.

5. Il distretto, attraverso anche i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, garantisce la continuità dell'assistenza, indipendentemente dalle diverse sedi di trattamento. Il distretto orienta, in particolare, il ricorso all'assistenza ospedaliera specialistica protesica e termale, fungendo da centro di indirizzo per le relative prestazioni erogate dalle proprie unità operative e dalle Aziende ospedaliere nonché dagli istituti ed enti di cui all'articolo 2 comma 2 sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico.

6. Al responsabile di distretto spetta la gestione del budget, nonché la direzione degli operatori assegnatigli dal direttore generale ed il coordinamento delle prestazioni in convenzione, ai fini del raggiungimento dei prefissati obiettivi qualitativi e quantitativi con particolare riferimento alle attività individuate dal piano socio-sanitario regionale.

7. Al distretto è preposto un responsabile, nominato dal direttore generale dell'Unità locale socio-sanitaria con provvedimento motivato, su proposta del direttore sanitario, del direttore dei servizi sociali e del direttore amministrativo. Il responsabile di distretto è preferibilmente un dirigente sanitario; può anche essere un dirigente del ruolo amministrativo o sociale scelto fra il personale avente qualifica dirigenziale.

8. Al fine di valorizzare, unificare e coordinare la risposta ai bisogni sanitari della popolazione sul territorio nonché per la migliore integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali è istituito il coordinamento dei responsabili dei distretti che formula sul punto le sue proposte al direttore generale oltre che al direttore sanitario ed al direttore dei servizi sociali.

Art. 23.

Dipartimento di prevenzione

1. Il dipartimento di prevenzione è la struttura tecnico-funzionale dell'Unità locale socio-sanitaria preposta alla promozione, nel territorio di competenza, della tutela della salute della popolazione.

2. Il dipartimento di prevenzione è articolato almeno nei seguenti servizi:

- a) igiene e sanità pubblica;
- b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

d) veterinario, di norma articolato distintamente nelle tre aree funzionali della sanità animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

3. Le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria, già disciplinate dalle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 78, e 31 maggio 1980, n. 77, 30 novembre 1982, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite ai servizi del dipartimento di prevenzione.

4. Al dipartimento di prevenzione è preposto un responsabile, nominato dal direttore generale con provvedimento motivato, su proposta del direttore sanitario e scelto fra il personale dell'Unità locale socio-sanitaria avente qualifica dirigenziale, preferibilmente fra i responsabili dei servizi di cui al comma 2. In quest'ultima ipotesi il responsabile del dipartimento di prevenzione di norma non può conservare la direzione del proprio servizio.

5. Il responsabile del dipartimento di prevenzione sovrintende all'assetto organizzativo complessivo della struttura, integrando obiettivi, azioni, risorse, professionalità e strategie attuative dei diversi servizi con un'azione di pianificazione, coordinamento e controllo. In particolare al responsabile del dipartimento di prevenzione spetta:

a) il coordinamento dei progetti finalizzati del dipartimento;

b) il coordinamento con l'Agenzia regionale per l'ambiente di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e le sue articolazioni territoriali;

c) la gestione del budget e l'assegnazione delle quote ai servizi secondo modalità definite dalle direttive di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 31;

d) l'attuazione di eventuali misure di riequilibrio in ordine al fabbisogno di risorse umane dei vari servizi e la direzione del personale assegnato agli uffici di staff del dipartimento;

e) la supervisione sulle attività inerenti i flussi informativi del dipartimento e dei servizi, la diffusione degli standards di qualità dei servizi e il loro controllo.

6. Il piano socio-sanitario regionale individua i dipartimenti di prevenzione che svolgono funzioni multizonali da attuare attraverso accordi e programmi concordati dai direttori generali delle Unità locali socio-sanitarie interessate.

Art. 24.

Ospedale

1. L'ospedale è la struttura tecnico funzionale mediante la quale l'Unità locale socio-sanitaria assicura l'assistenza ospedaliera in modo unitario ed integrato sulla base dei principi di programmazione ed organizzazione ospedaliera regionale stabiliti dalla legge regionale 30 agosto 1993, n. 39. Laddove sussistono più presidi ospedalieri, il direttore generale, definisce le forme di coordinamento o di direzione degli stessi.

2. Ferme restando le competenze singolarmente attribuite al dirigente medico ed al dirigente amministrativo dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo di riordino, spetta al dirigente medico anche la responsabilità della gestione del budget dell'ospedale o del presidio ospedaliero. Nella gestione del budget il dirigente medico è coadiuvato dal dirigente amministrativo. In via di prima applicazione della presente legge il direttore generale può derogare a suddetta norma.

3. All'ospedale o al presidio ospedaliero è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'Unità locale socio-sanitaria e fondata sul principio dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.

4. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'ospedale ed il presidio ospedaliero sono organizzati in dipartimenti, ciascuno dei quali è dotato di un budget prefissato e comprende una o più aggregazioni di strutture operative.

5. I dipartimenti possono essere:

a) funzionali per obiettivi, costituiti da divisioni o servizi che concorrono ad obiettivi comuni;

b) strutturali, costituiti da divisioni o servizi omogenei sotto il profilo dell'attività o delle risorse umane e tecnologiche impiegate o delle procedure operative.

6. In ogni Unità locale socio-sanitaria ed in ogni Azienda ospedaliera è garantita l'attività poliambulatoriale che assicura l'erogazione di prestazioni specialistiche sia in ambito ospedaliero che distrettuale sulla base di programmi definiti dal direttore sanitario dell'Unità locale socio-sanitaria.

Capo III

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 25.

Finanziamento del servizio sanitario regionale

1. Il finanziamento del servizio sanitario regionale è assicurato mediante;

a) attribuzione dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e delle somme ad essi connesse;

b) rimborsi delle spese per prestazioni erogate a cittadini stranieri;

c) quota di riparto del fondo sanitario nazionale, tenuto conto della compensazione della mobilità sanitaria tra le Regioni per tipologia di prestazioni;

d) eventuale concorso del bilancio regionale.

Art. 26.

Ripartizione delle risorse regionali

1. Le risorse regionali di cui all'articolo 25 sono destinate al finanziamento di:

a) interventi per la realizzazione di obiettivi ed altre attività sanitarie, in nome e per conto delle Unità locali socio-sanitarie, attuati mediante gestione accentrata regionale;

b) finanziamento delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere;

c) finanziamento dei programmi di investimento definiti dalla programmazione regionale.

2. L'individuazione delle risorse destinate ai sopraindicati interventi viene determinata con la legge di approvazione del bilancio regionale.

3. La ripartizione della quota del fondo sanitario regionale destinata al finanziamento delle spese necessarie per la gestione delle Unità locali socio-sanitarie avviene, con provvedimento della Giunta regionale, in base a parametri su base capitaria riferiti alla popolazione residente per classi di età, con correttivi che tengono conto di particolari condizioni ambientali ed aspetti organizzativi dovuti a direttive regionali, per il conseguimento dei livelli uniformi di assistenza.

4. In sede di ripartizione della quota destinata al finanziamento delle Unità locali socio-sanitarie viene accantonata una quota di riserva destinata al graduale conseguimento del riequilibrio territoriale da attuarsi con le modalità previste dalla legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 e dal piano socio-sanitario regionale.

5. Il costo delle prestazioni sanitarie erogate a favore di cittadini residenti in ambiti territoriali diversi da quelli di competenza sono a carico della Unità locale socio-sanitaria o della Regione di provenienza.

6. La compensazione dei costi delle prestazioni di cui al comma 5 avviene in sede di versamento regionale delle quote di finanziamento ripartite ai sensi del comma 4, sulla base di contabilità per singolo caso e secondo tariffe e procedure definite dalla Giunta regionale.

7. La ripartizione della quota destinata al finanziamento parziale delle spese necessarie per la gestione delle Aziende ospedaliere avviene tenuto conto di una quota a titolo di anticipazione per la copertura parziale delle spese necessarie per la gestione, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi delle prestazioni sanitarie che l'Azienda ospedaliera ha erogato nell'ultimo anno di gestione.

8. In sede di versamento regionale delle quote di finanziamento di cui al comma 6, si procede al recupero delle anticipazioni di cui al comma 7.

9. La ripartizione della quota destinata al finanziamento degli investimenti avviene con provvedimento della Giunta regionale che procede alla selezione ed approvazione dei programmi e dei progetti presentati da ciascuna Unità locale socio-sanitaria e dalle Aziende ospedaliere, in relazione alle previsioni della programmazione sanitaria regionale.

10. I programmi ed i progetti presentati dalle Unità locali socio-sanitarie e dalle Aziende ospedaliere devono essere accompagnati da una dettagliata analisi costi-benefici in conformità al manuale di valutazione degli investimenti predisposto dalla Giunta regionale.

11. La Giunta regionale provvede altresì a definire le quote di finanziamento ammesse per ciascun anno e per ciascun programma approvato.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I

TEMPORALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 27.

Disposizioni per il primo funzionamento delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina dei direttori generali delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere, con le modalità previste dall'articolo 13 comma 1. I direttori generali sono comunque immessi nelle funzioni alla data del 1° gennaio 1995.

2. I commissari straordinari attualmente in carica, esercitano le funzioni di commissari liquidatori delle Unità locali socio-sanitarie di cui alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, e successive modificazioni, sino al 31 dicembre 1994.

3. Per l'attuale Unità locale socio-sanitaria n. 21 la definizione dei rapporti tra la costituenda Unità locale socio-sanitaria e la costituenda Azienda ospedaliera deve avvenire sulla base di una corretta ripartizione delle funzioni assistenziali e degli strumenti necessari per il loro svolgimento al fine di garantire l'attuazione della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39, ed una adeguata risposta ai bisogni sanitari della popolazione sul territorio. A tal fine è costituita una apposita commissione composta dall'assessore regionale alla sanità o un suo delegato, dal presidente della conferenza dei sindaci o un suo delegato dal rettore della università di Padova o un suo delegato, dal commissario straordinario della Unità locale socio-sanitaria.

4. Il personale in servizio al momento della costituzione delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere è trasferito alle medesime ed è provvisoriamente utilizzato nell'unità operativa di appartenenza. La nuova assegnazione è disposta dal direttore generale entro sessanta giorni dall'approvazione della nuova dotazione organica.

5. Entro venti giorni dalla data del suo insediamento il direttore generale indice l'elezione del consiglio dei sanitari.

Art. 28.

Disposizioni in materia economico-finanziaria e contabile

1. Con apposita legge la Regione provvede alla disciplina della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere.

Art. 29.

Disposizioni in materia di gestione dei servizi socio-assistenziali

1. Il personale dipendente degli enti locali, messo a disposizione per lo svolgimento di attività sociali nelle preesistenti Unità locali socio-sanitarie, è utilizzato dalle nuove Unità locali socio-sanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo di riordino.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Autorizzazione all'attivazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali

1. La Giunta regionale autorizza l'attivazione delle residenze sanitarie assistenziali previa verifica da parte dei competenti dipartimenti della congruenza rispetto agli indirizzi della programmazione socio-sanitaria regionale di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 39, al piano socio sanitario regionale e della corrispondenza con gli standards previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 e dalla deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 1994, n. 2034, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 55/1994.

Art. 31.

Direttive

1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana direttive per disciplinare la fase di avvio delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere, in particolare per disciplinare:

a) le modalità di composizione, di elezione e di funzionamento del consiglio dei sanitari e del consiglio regionale dei sanitari, di cui agli articoli 18 e 19;

b) le modalità di raccordo tra ospedali e distretti, nonché le modalità organizzative dei servizi aventi natura sovradistrettuale necessarie anche al fine di garantire la continuità terapeutica;

c) le modalità di regolamentazione dei rapporti fra le Unità locali socio-sanitarie e le Aziende ospedaliere in relazione alle dotazioni delle risorse di personale e finanziarie anche al fine di garantire una adeguata attuazione della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 ed una equilibrata erogazione delle prestazioni assistenziali;

d) i criteri per il funzionamento del dipartimento di prevenzione e dei suoi servizi, le modalità di raccordo funzionale tra dipartimento di prevenzione e distretto, tra dipartimenti di prevenzione con funzioni multizonali di cui al comma 6 dell'articolo 23 e Unità locali socio-sanitarie, nonché i rapporti con istituti zooprofilattici, province, comuni, comunità montane e agenzia regionale per l'ambiente di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art. 32.

Norma transitoria per le attuali Unità locali socio-sanitarie n. 16 e n. 36

1. La unificazione delle attuali Unità locali socio-sanitarie n. 16 e n. 36 avviene, in relazione all'attuazione della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 e sentiti i sindaci dei comuni interessati, sulla base di procedure e modalità definite dalla Giunta regionale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996. Al fine di favorire il processo di unificazione la Giunta regionale, in via transitoria, può nominare lo stesso direttore generale per entrambe le Unità locali socio-sanitarie.

Art. 33.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ed in particolare sono abrogate le seguenti norme:

a) la legge regionale 13 giugno 1975, n. 83, come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1976, n. 10;

b) la legge regionale 2 dicembre 1977, n. 69;

c) la legge regionale 9 dicembre 1977, n. 73;

d) la legge regionale 16 marzo 1979, n. 16;

e) ad eccezione dell'articolo 40 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, la legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 come modificata da:

1) la legge regionale 29 giugno 1981, n. 32;

2) la legge regionale 3 maggio 1983, n. 21;

3) la legge regionale 16 agosto 1984, n. 43;

4) la legge regionale 29 aprile 1985, n. 40;

5) la legge regionale 8 aprile 1986, n. 21;

6) la legge regionale 8 marzo 1988, n. 13;

f) la legge regionale 7 marzo 1980, n. 13, come modificata dalla legge regionale 3 agosto 1982, n. 24;

g) gli articoli 1, 2, 3 comma 2, 4 comma 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77;

h) gli articoli 1, 2, 3 comma 2, 4 comma 2, 6, 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78;

i) gli articoli 1, 2, 13, 14, 16 e relativo allegato, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54;

l) la legge regionale 14 giugno 1983, n. 33;

m) la legge regionale 3 gennaio 1984, n. 2;

n) la legge regionale 30 marzo 1988, n. 19;

o) la legge regionale 10 agosto 1989, n. 30.

2. L'abrogazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) ad o) del comma 1, salvo quanto previsto dal comma 3 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano socio-sanitario sostitutivo del piano approvato con la legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 e comunque non oltre il 30 aprile 1995.

3. L'abrogazione delle disposizioni degli articoli da 16 a 24 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54, hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art. 34.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

(Omissis).

94R0926

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 57.

Disposizioni urgenti relative alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A seguito di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1 del decreto legge 27 giugno 1994, n. 414, fino alla data d'entrata in vigore del Piano faunistico-venatorio regionale, di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e, comunque, fino alla data di inizio della stagione venatoria 1995-1996, resta sospesa l'applicazione degli articoli 10, 11, 13, 18 (limitatamente ai commi 1, 3 e 4) 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 e di ogni altra disposizione della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, per la cui applicazione è indispensabile l'entrata in vigore del Piano regionale stesso.

2. Fino alla data di cui al comma 1, in deroga all'articolo 40 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50, si applicano le seguenti disposizioni di cui alla legge regionale 11 agosto 1989, n. 31, come modificata dalla legge regionale 18 gennaio 1991, n. 3, nonchè i relativi regolamenti regionali:

a) articolo 13 - Caccia nella zona faunistica delle Alpi - e regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 4;

b) articoli 15, 16 e 17 - concernenti la zona faunistica lagunare e valliva - e regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 5;

c) articoli 20 e 21 - Appostamenti fissi e temporanei;

d) articolo 34 - Allenamento e addestramento dei cani da caccia. Gare cinofile.

3. Fino alla data di cui al comma 1, in deroga all'articolo 40 della legge regionale n. 50/1993, rimangono in vigore le zone di rifugio, ripopolamento e produzione della selvaggina, le oasi naturali di protezione della fauna e della flora, i centri privati di selvaggina, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie già istituite ai sensi della legge regionale n. 31/1989 e successive modifiche.

Art. 2.

1. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 50/1993, fino alla data di entrata in vigore del Piano faunistico regionale, la Giunta regionale ripartisce tra le province il fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti sulla base dell'indice di densità venatoria di ciascuna provincia.

2. Fino alla data di cui al comma 1 le province erogano i contributi di cui al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale n. 50/1993, a prescindere dalla costituzione del Comitato previsto dal medesimo comma 3.

Art. 3.

1. Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge trovano riscontro di copertura nella somma già autorizzata al cap. 75056 del bilancio di previsione 1994, approvato con legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

BOTTIN

94R0927

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 58.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 78 del 16 settembre 1994)

(Omissis).

94R0928

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1994, n. 59.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 78 del 16 settembre 1994)

(Omissis).

94R0929

LEGGE REGIONALE 30 settembre 1994, n. 60.

Delega alle Province delle funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale per trasporti e veicoli eccezionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 84 del 4 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Delega delle funzioni*

1. La Regione delega alle province l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione previste dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni di seguito denominato Codice della strada.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate per l'intera rete viaria del territorio regionale, con esclusione delle strade statali e militari e delle autostrade, per la circolazione di veicoli eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità così come definiti dagli articoli 10, 104 e 114 del Codice della strada.

3. In caso di accertato inadempimento la Giunta regionale può sostituirsi, previa diffida, alle province nell'esercizio delle funzioni delegate ovvero promuovere l'adozione del provvedimento di revoca della delega.

Art. 2.

Autorizzazione

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione, ovvero il rinnovo della stessa, per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizioni di eccezionalità sono presentate alla competente autorità provinciale nei termini e con le modalità previste dagli articoli 14 e 15 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, di seguito denominato regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. La competenza per territorio al rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge è determinata, per i veicoli eccezionali, dal luogo in cui ha sede legale il richiedente e, per i trasporti in condizioni di eccezionalità, dal luogo in cui si trova il carico da trasportare.

3. Qualora il veicolo proviene da un'altra Regione la competenza è della provincia il cui territorio è interessato per primo dal passaggio del veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione disciplinata dalla presente legge.

4. L'autorità concedente, ove successivamente le condizioni delle strade o la sicurezza della circolazione lo richiedono, può in qualunque momento sospendere o revocare l'autorizzazione già rilasciata.

Art. 3.

Oneri a carico del richiedente

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità è subordinato al pagamento, da parte del richiedente, delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi ed alla organizzazione del traffico necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie per la conservazione delle sovrastrutture stradali, per la stabilità dei manufatti e per la sicurezza della circolazione, purché connesse alla singola autorizzazione.

2. La Giunta regionale, sentite le province determina annualmente gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione da parte dell'autorità competente e li comunica al Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 405, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono aggiornati ogni due anni nella misura indicata dall'articolo 405, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 4.

Indennizzo

1. Agli enti proprietari delle strade è dovuto, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del Codice della strada, un indennizzo per la eccezionale usura delle strade da calcolare con le modalità indicate dall'articolo 18 del regolamento di esecuzione e di attuazione, e delle tabelle I-1, I-2, I-3 allo stesso allegate.

2. L'ammontare dell'indennizzo è corrisposto prima del rilascio dell'autorizzazione direttamente alla competente provincia che provvede, ove non si tratti di strade di propria competenza, a trasferire annualmente le somme percepite all'ente proprietario delle strade interessate dal transito.

3. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che attraversano la rete viaria di più Regioni, l'indennizzo convenzionale spettante ad ognuna di esse va calcolato in proporzione alla lunghezza dei tratti relativi al percorso dei transiti effettuati come indicati nelle autorizzazioni rilasciate.

Art. 5.

Garanzie

1. Il richiedente l'autorizzazione, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze ovvero alle persone o alle cose, in dipendenza del transito di veicoli eccezionali o del trasporto eccezionale nonché del loro numero, laddove richiesto espressamente dalla provincia, deve costituire apposita polizza fidejussoria fornendone copia all'ente all'atto del ritiro dell'autorizzazione.

Art. 6.

Aggiornamento dati

1. La Giunta regionale trasmette, relativamente al territorio della regione, le informazioni necessarie per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade nonché dei dati inerenti alle autorizzazioni rilasciate.

2. Per il fine di cui al comma 1, le province annualmente forniscono alla Giunta regionale i dati inerenti alle autorizzazioni rilasciate nel territorio di propria competenza.

Art. 7.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice della strada, e nel regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo 4100 «Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle province» del bilancio per l'anno finanziario 1994. Per gli anni successivi al 1994 si provvederà ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 9.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 21 marzo 1983, n. 12, concernente «Delega alle province delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione sul territorio della Regione per veicoli eccezionali o nel caso di trasporti eccezionali», come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1984, n. 15.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 settembre 1994

BOTTIN

94R0952

LEGGE REGIONALE 30 settembre 1994, n. 61.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 «Norme in materia di variazioni provinciali e comunali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 84 del 4 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è così sostituita:

«*b*) nella istituzione di uno o più nuovi comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni».

Art. 2.

Integrazione dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è inserito il seguente comma:

«*3/bis*. Qualora i Consigli comunali e provinciali non esprimano il parere entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, si prescinde dallo stesso.».

Art. 3.

Abrogazione del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è abrogato.

Art. 4.

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25

1. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è così sostituito:

«5. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata».

Art. 5.

Introduzione dell'articolo 14/bis nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è introdotto l'articolo 14/bis:

«Art. 14/bis - Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.

1. Al fine di procedere al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, invia ai comuni dell'area stessa una proposta, in cui sono indicate sia la previsione di istituzione di nuovi comuni per scorporo o per fusione ai sensi delle lettere *b*) e *d*) dell'articolo 3, sia la revisione per aggregazione, ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 3, delle circoscrizioni comunali.

2. I comuni sono tenuti a esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di inutile decorso del termine, il parere si intende favorevole.

3. Il riordino è approvato dal Consiglio regionale mediante apposita legge, che determina in un quadro unitario, le variazioni circoscrizionali dell'area metropolitana anche indipendentemente dal programma, di cui all'articolo 11.».

Art. 6.

Introduzione dell'articolo 20/bis nella legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 è introdotto l'articolo 20/bis:

«Art. 20/bis - Vigenza degli atti regolamentari.

1. In caso di fusione di due o più comuni in uno nuovo, sino all'adozione da parte di quest'ultimo delle determinazioni di competenza, continuano ad aver vigore, negli ambiti territoriali originari, i regolamenti e ogni altra disposizione di carattere generale vigenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo comune».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 settembre 1994

BOTTIN

94R0953

REGIONE BASILICATA**LEGGE REGIONALE 9 settembre 1994, n. 36.**

Statuto della Comunità Montana «Melandro».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 42 del 17 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

È approvato, ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 17 febbraio 1993, n. 9, lo Statuto della Comunità Montana del «Melandro» nel testo allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 9 settembre 1994

BOCCIA

(Omissis).

94R0869

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1994, n. 37.**Statuto della Comunità Montana «Alto Agri».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 42 del 17 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

È approvato, ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 17 febbraio 1993, n. 9, lo Statuto della Comunità Montana «Alto Agri» nel testo allegato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 9 settembre 1994

BOCCIA

(Omissis).

94R0870

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE 1° settembre 1994, n. 29.**

«Disposizioni attuative dell'articolo 38 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 12, concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale per il triennio 1988-1990».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43 del 5 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le indennità di funzione dei dirigenti regionali previste dall'articolo 38 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 12 hanno le seguenti caratteristiche:

a) le indennità di cui ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 38, fatta eccezione per quelle di cui alle successive lettere b) e c), costituiscono emolumenti fissi e continuativi dovuti in via ordinaria come remunerazione dell'attività dirigenziale; la revoca delle indennità, conseguente alla rimozione delle corrispondenti funzioni, è consentita nei soli casi previsti dalla legge;

b) l'indennità di cui al comma 2 del citato articolo 38 per la dirigenza di gruppo di lavoro costituisce emolumento non continuativo da corrispondere limitatamente alla durata dell'incarico;

c) l'indennità di cui al comma 4 del citato articolo 38 per la dirigenza di area generale di coordinamento costituisce emolumento a termine, da corrispondere per la durata dell'incarico di coordinatore.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge ammontanti a L. 4.922.000.000 ivi compresi quota parte di quelli relativi agli anni pregressi, si farà fronte, in termini di competenza e di cassa, con gli stanziamenti di cui ai capitoli di spesa n. 4 per L. 73.000.000 e n. 30 per L. 4.849.000.000 del bilancio 1994 che presentano sufficiente disponibilità.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

1° settembre 1994

GRASSO

94R0930

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1994, n. 30.

«Intervento straordinario a favore degli eredi legittimi delle vittime campane della nave mercantile Lucina».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43 del 5 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione interviene con un contributo straordinario di lire 400 milioni a favore degli eredi legittimi delle vittime campane dell'eccidio avvenuto sulla nave mercantile «Lucina» nel porto di Djendjen in Algeria il 7 luglio 1994, da ripartire fra gli stessi in eguale misura.

2. All'erogazione delle somme di cui al primo comma provvedono i Comuni già di residenza delle vittime.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 7842 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, di nuova istituzione, con la denominazione «Contributo straordinario i favore degli eredi legittimi delle vittime campane della nave mercantile Lucina» e con la dotazione di lire 400 milioni, mediante prelievo dallo stanziamento di cui al capitolo 1030 della spesa che si riduce di pari importo.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

1° settembre 1994

GRASSO

94R0931

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1994, n. 31.

Nuovo Ordinamento delle Comunità Montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 46 del 26 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A norma dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono costituite le seguenti Comunità Montane tra Comuni montani e parzialmente montani appartenenti alla stessa provincia così come appresso individuati:

A) PROVINCIA DI AVELLINO

1) Comunità Montana Zona Alta Irpinia:

Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della Campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de Sanctis, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi.

2) Comunità Montana Zona del Partenio:

Altavilla Irpina, Capriglia, Cervinara, Grottolella, Mercogliano, Montefalciano, Montefredane, Montefusco, Montemiletto, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Roccabascera, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sant'Angelo a Scala, Santa Paolina, Summonte, Torriani.

3) Comunità Montana Zona Serinese-Solofrana:

Contrada, Forino, Monteforte Irpino, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Santa Lucia di Serino, San Michele di Serino, Santo Stefano del Sole, Serino, Solofra, Cesinali.

4) Comunità Montana Zona del Terminio Cervialto:

Aiello del Sabato, Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetero sul Calore, Chiusano di San Domenico, Luogosano, Montella, Montemarano, Nusco, Paternopoli, Salza Irpina, San Mango sul Calore, Senerchia, Sorbo Serpico, Taurasi, Volturara Irpina.

5) Comunità Montana Zona dell'Ufita:

Ariano Irpino, Carife, Casalbare, Castel Baronia, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Savignano Irpino, Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli, Flumeri, Frigento.

6) Comunità Montana Zona Vallo di Lauro e Baianese:

Avella, Baiano, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Quadrelle, Quindici, Sirignano, Sperone, Taurano.

B) PROVINCIA DI BENEVENTO

7) Comunità Montana Zona Alto Tammaro:

Campolattaro, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Morcone, Reino, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Casalduni.

8) Comunità Montana Zona del Fortore:

Apice, Baselice Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in Val Fortore, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio La Molara, San Marco dei Cavoti, Sant'Arcangelo Trimonte.

9) Comunità Montana Zona del Taburno:

Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Forchia, Frasso Telesino, Moiano, Pannarano, Paolisi, Sant'Agata dei Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Vitulano, Melizzano, Montesarchio.

10) Comunità Montana Zona del Titerno:

Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, Pontelandolfo, San Lorenzello, San Lupo, San Salvatore Telesino, Ponte.

C) PROVINCIA DI CASERTA

11) Comunità Montana Zona del Matese:

Ailano, Alife, Capriati a Volturmo, Castello del Matese, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Sant'Angelo d'Alife, San Gregorio Matese, San Polito Sannitico, Valle Agricola.

12) Comunità Montana Zona Monte Maggiore:

Alvignano, Dragoni, Formicola, Giano Vetusto, Liberi, Piana di Monteverna, Pietramelara, Pontelatone, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Baia e Latina, Castel di Sasso.

13) Comunità Montana Zona Monte S. Croce:

Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Presenzano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Tora e Picilli.

C) PROVINCIA DI NAPOLI

14) Comunità Montana Zona Montedonico-Tribucco:

Carbonara di Nola, Casamarciano, Liveri, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Belsito, Tufino, Visciano.

15) Comunità Montana Zona Penisola Sorrentina:

Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agello, Sorrento, Vico Equense.

D) PROVINCIA DI SALERNO

16) Comunità Montana Zona degli Alburni:

Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, Roscigno, Sant'Angelo a Fasanella, Serre, Sicignano degli Alburni.

17) Comunità Montana Zona Alento Monte Stella:

Castellabate, Cicerale, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Pollica, Prignano Cilento, Rutino, San Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Casalvelino.

18) Comunità Montana Zona Alto e Medio Sele:

Campagna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Santomena, Valva.

19) *Comunità Montana Zona Bussento:*

Casaleto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, Santa Marina, Sapri, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati.

20) *Comunità Montana Zona del Calore Salernitano:*

Albanella, Altavilla Silentina, Campora, Capaccio, Castel San Lorenzo, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Roccadaspide, Sacco, Stio, Trentinara, Valle dell'Angelo.

21) *Comunità Montana Zona del Gelbison e del Cervati:*

Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Orria, Perito, Salento, Vallo della Lucania.

22) *Comunità Montana Zona Monti Picentini:*

Acerno, Castiglione dei Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, S. Cipriano Picentino, San Mango Piemonte.

23) *Comunità Montana Zona dell'Irno:*

Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Siano.

24) *Comunità Montana Zona Lambro e Mingardo:*

Alfano, Ascea, Camerota, Celle di Bulgheria, Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Pisciotta, Roccajoriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, San Mauro la Bruca.

25) *Comunità Montana Zona Penisola Amalfitana:*

Amalfi, Atrani, Cetrara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Sant'Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.

26) *Comunità Montana Zona del Tanagro:*

Auletta, Buccino, Caggiano, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno.

27) *Comunità Montana Zona Vallo di Diano:*

Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Teggiano.

Art. 2.

1. L'attività delle Comunità Montane quali Enti Locali — ai sensi del primo comma dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 — e con personalità giuridica di diritto pubblico — ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1972, n. 1102 — è disciplinata dalla presente legge regionale.

Art. 3.

1. Le Comunità montane adottano il proprio Statuto entro e non oltre centottanta giorni dalla loro costituzione con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Lo Statuto, soggetto al solo controllo di legittimità del Comitato Regionale di Controllo, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

3. Con la sua entrata in vigore, il Consiglio Generale della Comunità, nella sua prima seduta, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno dalla entrata in vigore dello Statuto, procede alla elezione ex novo del Presidente, della Giunta Esecutiva e del Revisore dei Conti, nell'osservanza delle norme della presente legge e dello Statuto.

Art. 4.

1. Lo Statuto della Comunità contiene tra l'altro:

a) la determinazione delle funzioni della Comunità in relazione alla vigente legislazione;

b) la sede e la denominazione della Comunità;

c) la ripartizione delle attribuzioni fra il Consiglio, la Giunta Esecutiva e il Presidente quali organi della Comunità;

d) il numero dei componenti la Giunta, oltre il Presidente;

e) i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti gli organi della Comunità;

f) le modalità di sostituzione del Presidente nei casi di assenza e di impedimento dello stesso;

g) l'indicazione e la provenienza delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento della Comunità nonché le norme per la disciplina dell'uso dei beni di cui all'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le altre norme di carattere finanziario e la nomina del Tesoriere;

h) le modalità di elezione del Revisore dei Conti;

i) le norme generali da osservare nella redazione e approvazione dei regolamenti di competenza della Comunità;

l) la possibilità di attivarsi come gestore di servizi comunali secondo le forme più opportunamente indicate dagli articoli 22 e 23 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990;

m) le forme di collaborazione con Comuni, Province ed Enti Parco.

Art. 5.

1. Gli organi della Comunità Montana sono:

a) il Consiglio Generale;

b) la Giunta Esecutiva;

c) il Presidente.

Art. 6.

1. Il Consiglio Comunitario è composto dai rappresentanti dei Comuni membri, eletti dai rispettivi Consigli Comunali nel proprio seno.

2. I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ma il cui territorio sia totalmente montano, sono rappresentati da 5 Consiglieri Comunali. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono rappresentati da 3 Consiglieri Comunali.

3. I rappresentanti in seno alla Comunità Montana sono attribuiti: tre alla maggioranza e due alla minoranza — nei Comuni cui spettano cinque delegati —, due alla maggioranza ed uno alla minoranza — nei Comuni cui spettano tre delegati —.

4. Al fine di evitare reciproche interferenze nel voto, si procede con votazioni separate tra i Consiglieri eletti nelle liste che sono risultate maggioranza nelle consultazioni comunali e tra quelli eletti nelle liste che sono risultate minoranza.

5. Il Consiglio Comunitario dura in carica quattro anni.

6. I rappresentanti di ogni Comune sono rinnovati in coincidenza con il rinnovo del Consiglio Comunale.

7. Ciascun Consiglio Comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, provvede alla elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio Comunitario entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio stesso.

8. In caso di inottemperanza si applica il disposto di cui all'art. 32, comma 2, lettera n), e art. 36, comma 5-bis, legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, rispettando comunque la rappresentanza delle minoranze così come al comma 3 del presente articolo.

9. Per la elezione dei componenti del Consiglio Generale della Comunità Montana ciascun consigliere comunale scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero dei voti.

10. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

11. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale o di scadenza elettorale dello stesso, il Consiglio comunale rinnovato provvederà alle nuove nomine.

12. I rappresentanti in seno alla Comunità Montana precedentemente eletti restano in carica fino alla nomina dei nuovi eletti e continuano a svolgere le loro funzioni negli organi in cui sono stati eletti.

Art. 7.

1. Il Consiglio Generale della Comunità elegge nel proprio seno il Presidente e la Giunta Esecutiva con le modalità e le procedure stabilite dallo Statuto.

2. La Giunta esecutiva della Comunità è composta dal Presidente della stessa Comunità e da un numero pari di Assessori, stabilito dallo Statuto, comunque non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla stessa Comunità, con facoltà di arrotondamento all'unità, per eccesso, al fine di ottenere un numero pari e comunque non superiore al limite innanzi previsto.

Art. 8.

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità, convoca e presiede il Consiglio Generale e la Giunta Esecutiva.

2. Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta, non comporta la dimissione degli stessi.

3. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 9.

1. La Comunità Montana per il raggiungimento delle sue finalità adotta il piano pluriennale di cui all'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed i relativi programmi annuali di attuazione da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni triennio e di ogni anno.

2. Il piano ricomprende tutte le opere e gli interventi che la Comunità Montana intende realizzare nell'esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate, costituendo l'unitario strumento di programmazione della sua attività.

3. A detto piano devono essere raccordati gli interventi speciali che la Comunità Montana intende realizzare in base a leggi statali, regionali o a normative della CEE.

4. Il piano deve essere adottato contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione finanziaria prevista dalle vigenti norme e viene aggiornato in raccordo ad essi.

5. Appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione e di aggiornamento del piano, la Comunità Montana lo trasmette alla Provincia per l'approvazione, che dovrà avvenire entro il termine di centoventi giorni. Il piano si intende approvato decorso il termine suindicato.

6. Nel caso di osservazioni la Comunità Montana provvederà nel termine di trenta giorni dalla ricezione ad adottare gli eventuali provvedimenti.

7. La Comunità Montana, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale, concorre alla formazione del Piano territoriale di coordinamento e ad esso i Comuni dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici ai sensi del sesto comma, art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

8. La Comunità Montana adotta i piani pluriennali tenuto conto della normativa vigente per le aree protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 10.

1. La Comunità Montana approva annualmente i programmi operativi previsti dall'art. 29, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e li trasmette alla Regione per gli adempimenti di cui ai successivi comini.

2. Il piano pluriennale ed i relativi programmi di esecuzione vengono finanziati con i fondi previsti dalla legge 23 marzo 1981, n. 93, e da leggi speciali, nonché con mutui appositamente contratti in base alla vigente legislazione, e con il concorso della CEE, della Regione, della Provincia, dei Comuni membri o da altre fonti di finanziamento.

3. La Regione determina nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori integrando e coordinando i finanziamenti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali, regionali e normative della CEE, e destinati allo sviluppo delle zone montane.

4. I fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni ed integrazioni e quelli allo stesso fine destinati dal bilancio regionale sono ripartiti tra le Comunità Montane, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93, in base ai seguenti parametri:

- a) 60% in rapporto diretto alla superficie del territorio;
- b) 40% in rapporto diretto alla popolazione censita.

5. Mia determinazione della ripartizione, in conformità dei parametri precedenti, provvede annualmente con propria deliberazione la Giunta Regionale.

Art. 11.

1. Per l'esecuzione del piano le Comunità Montane promuovono la stipula, con gli enti interessati, di accordi di programma che dovranno prevedere tempi e modi di realizzazione delle opere e degli interventi, definendo altresì le forme di partecipazione finanziaria.

2. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le Comunità Montane possono stipulare tra loro, con le Province, con i Comuni membri, con altri Enti, nonché con gli Enti parco, apposite convenzioni, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 12.

1. La Regione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, può, in applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, delegare alle Comunità Montane funzioni amministrative di competenza propria e sub-delegare quelle attribuite con legge statale.

2. La Regione, inoltre, favorisce, in base a parametri di efficacia, efficienza ed economicità, l'attribuzione o la delega di funzioni alle Comunità Montane da parte della Provincia e dei Comuni singoli o associati, attraverso idonei meccanismi di incentivazione garantendo il finanziamento integrale della spesa necessaria, ai sensi dell'art. 54, dodicesimo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I Comuni possono delegare alle Comunità Montane le funzioni concernenti:

- a) elaborazione di progetti di sviluppo sovracomunali;
- b) gestione di servizi sovracomunali o comunali associati;
- c) pianificazione urbanistica.

4. I Comuni montani della medesima zona omogenea possono organizzare l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei diversi settori di competenza, a livello della rispettiva Comunità Montana.

5. A tal fine i Consigli Comunali approvano un disciplinare tipo, definito dalla Comunità Montana, d'intesa con gli stessi Comuni, il quale dovrà stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie fra i Comuni e la Comunità Montana.

Art. 13.

1. Si applicano alle Comunità Montane le disposizioni della legge regionale concernente la nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali, nonché le norme sul controllo degli organi e degli atti previsti dagli articoli 39 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14.

1. In materia di ordinamento degli uffici e del personale e di responsabilità dei funzionari, le Comunità Montane attuano i principi e le norme contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 25 giugno 1983 e nel decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15.

1. Per le Comunità Montane di nuova istituzione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio Generale della Comunità Montana.

2. In caso di inottemperanza, si applica il disposto di cui all'art. 32, secondo comma, lettera n), ed art. 36, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dall'art. 13, comma 5-bis legge 25 marzo 1993, n. 81.

3. I Consigli si riuniscono entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, su convocazione del Presidente della Giunta Regionale. A tal fine le nomine devono essere comunicate alla Presidenza della Giunta medesima da parte dei Sindaci dei Comuni.

4. Come primo atto il Consiglio Generale della Comunità Montana, presieduto dal Consigliere più anziano per età, procede alla convalida degli eletti e alla nomina del Presidente della Giunta, nei limiti numerici di cui all'art. 7 della presente legge, ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sulla base di una lista sottoscritta, unitamente al programma, da almeno un terzo dei consiglieri stessi.

5. Nei casi in cui la delimitazione territoriale delle zone omogenee di cui all'art. 1 della presente legge, risulti invariata rispetto alla determinazione stabilita dall'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3 «Istituzione delle Comunità Montane in Campania», gli organi della Comunità Montana restano in carica per la durata prevista per gli stessi, fermo restando l'obbligo di adottare lo Statuto secondo quanto previsto dal precedente art. 3.

6. Nei casi in cui la delimitazione territoriale delle zone omogenee di cui all'art. 1 della presente legge, rispetto alla delimitazione stabilita dall'art. 1 della legge regionale n. 3 del 14 gennaio 1974, determini lo scorporo o l'integrazione d'uno o più Comuni da una Comunità Montana, l'Assemblea è conseguentemente decurtata o integrata dei rappresentanti dei Comuni che risultino scorporati o integrati.

Art. 16.

1. Il Presidente della Giunta Regionale provvede con propri decreti ed avvalendosi, eventualmente, di Commissari ad acta, a disciplinare i rapporti finanziari, patrimoniali, relativi al personale e alle funzioni proprie e delegate delle Comunità Montane interessate da modificazioni territoriali.

Art. 17.

1. La legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata, così come ogni altra disposizione legislativa regionale incompatibile con le norme della presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della Comunità Montana cessa di avere efficacia lo Statuto previgente e sono abrogate le relative leggi regionali di approvazione, di modifica o integrazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

1° settembre 1994

GRASSO

94R0932

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1994, n. 30.

Erogazione una tantum di contributi a favore delle Aziende di trasporto locale dell'Umbria per il rinnovo del contratto integrativo aziendale per il triennio 1991/1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 41 del 7 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Il visto del Commissario di Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. È autorizzata la concessione di contributi una tantum per consentire alle aziende pubbliche di trasporto di persone di far fronte all'onere derivante dal pagamento a favore dei dipendenti in servizio nel 1991 di un importo pro-capite di L. 1.200.000, per effetto del rinnovo del contratto integrativo aziendale degli autoferrottranvieri per il triennio 1991/1993.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le aziende interessate sono tenute a presentare, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un elenco nominativo dei dipendenti in servizio, con l'indicazione del periodo di effettivo servizio.

3. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire l'importo spettante a ciascuna azienda pubblica, sulla base dei dati rispettivamente forniti.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, previa definizione di un accordo di programma tra regione ed enti proprietari, sui tempi e modi del processo di ristrutturazione di cui all'accordo 1992, per l'anno 1994, la spesa di L. 2.340.800.000, da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 3160 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994, denominato: «Contributo una-tantum a favore delle aziende di trasporto locale dell'Umbria per rinnovo del contratto di trasporto aziendale per il triennio 1991/1993».

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1994.

3. La Giunta regionale, a norma del comma 2, art. 28, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1994 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 31 agosto 1994

CARNIERI

94R0801

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1994, n. 31.

Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 42 del 14 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi

1. In attuazione dell'art. 14 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi di legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione regionale o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Art. 2.

Oggetto del diritto e ambito di applicazione

1. L'accesso consiste nell'esame o nel rilascio di copie di atti e documenti amministrativi.

2. Il diritto di accesso si esercita nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali della regione.

3. Salve le eccezioni previste dagli articoli 7 e 8 della presente legge, il diritto di accesso è esercitato, con riferimento agli atti del procedimento anche durante lo svolgimento dello stesso, nei confronti dell'ufficio competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

4. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge.

Art. 3.

Modalità di accesso

1. L'effettivo esercizio del diritto di accesso viene facilitato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso, nonché con l'attività dell'ufficio previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 29/1993.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta, anche verbale, al dirigente dell'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

3. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare, e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e documentare la propria identità e, se del caso, i propri poteri rappresentativi.

4. La richiesta, esaminata immediatamente dal responsabile dell'ufficio cui si riferisce l'atto, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

5. La richiesta formale presentata ad una struttura diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

6. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi o sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite sulla accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale in carta semplice.

7. Delle richieste pervenute l'ufficio prende nota e per quelle formali rilascia ricevuta.

Art. 4.

Termine del procedimento

1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.

2. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'ufficio è tenuto, entro dieci giorni, a darne comunicazione scritta al richiedente. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 5.

Reclamo

1. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui all'art. 4, comma 1, il soggetto richiedente può presentare, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, reclamo al Presidente della Giunta regionale, salva la facoltà di ricorrere al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990.

2. Il presidente della Giunta regionale decide sul reclamo entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso.

3. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche al caso di rifiuto e di limitazione dell'accesso richiesto in via formale.

Art. 6.

Esame e rilascio dei documenti

1. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d'ufficio ed alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

2. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente, o da persona da lui formalmente incaricata, con l'eventuale assistenza di altra persona le cui generalità devono essere registrate in calce alla richiesta.

3. Fatta salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

4. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della regione, sono definite le tariffe dei costi di riproduzione, nonché i criteri e le modalità della loro riscossione.

Art. 7.

Differimento della richiesta di accesso

1. Ove sia necessario assicurare una temporanea tutela alla riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza della regione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, il differimento dell'accesso richiesto è disposto dal responsabile dell'ufficio, su proposta del responsabile del procedimento, con atto motivato.

2. L'atto stabilisce anche la durata del differimento.

3. Il diritto di accesso agli atti emanati dall'ufficio affari giuridici, legali e del contenzioso nell'esercizio delle funzioni di consulenza o di difesa, è differito, ove occorra, fino al termine stabilito in relazione alle esigenze di riservatezza riferite all'eventuale difesa in giudizio della regione.

Art. 8.

Casi di esclusione e limitazione

1. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso è disposto dal responsabile dell'ufficio su proposta del responsabile del procedimento, con determinazione motivata, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti alla regione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento di cui al precedente articolo.

2. Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi, di indirizzo e di programmazione, per i quali restano ferme le norme particolari che ne regolano la formazione.

3. Il diritto di accesso è escluso sui documenti e atti che in base alla legge siano qualificati come riservati.

Art. 9.

Rilascio di copie

1. Ogni ufficio regionale è autorizzato al rilascio di copie semplici di atti e documenti su cui ha diretta competenza, nonché di copie conformi, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di documenti che detiene in originale, anche avvalendosi della consultazione di banche dati sull'attività amministrativa regionale gestita da strumenti informatici.

2. Degli atti e documenti, in possesso della regione, provenienti da altre amministrazioni, non può essere rilasciata copia autenticata, salvo che trattasi di atto in originale.

3. Le copie da rilasciare in bollo saranno assoggettate alla vigente normativa in materia e le relative marche da bollo saranno presentate dall'interessato unitamente alla richiesta.

Art. 10.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge saranno introitate all'esistente cap. 2800 dello stato di previsione dell'entrata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 5 settembre 1994

CARNIERI

94R0814

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1994, n. 32.

Norme transitorie di applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Umbria* n. 42 del 14 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la stagione venatoria 1994/1995 sono sospesi gli effetti della opzione per la forma di caccia di cui all'art. 31 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

2. Le province rilasciano per la stagione venatoria 1994/1995 autorizzazioni per appostamenti fissi di caccia con l'uso dei richiami vivi in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata 1989/1990, dando priorità a coloro che ne erano in possesso nella stessa annata 1989/1990.

3. Nel caso di richiesta di autorizzazione per appostamento fisso di caccia con l'uso di richiami vivi, non si applica, per la stagione venatoria 1994/1995, il dispositivo del comma 7 dell'art. 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 8 settembre 1994


CARNIERI

94R0815

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 5 1 0 9 4 *

L. 2.600